

DISCORSO

PRONUNCIATO DAL SENATORE

ORONZO QUARTA

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1905



ROMA

STAMP. DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

1905

Eccellenze, Signori,

Se sono stato sempre molto trepidante nel prender la parola dinanzi a voi in queste grandi solennità, lo sono oggi anche più; dappoichè sento che più grave ne sia il compito, e più appaia la enorme disuguaglianza tra la mia, tanto modesta, e le grandi figure di coloro, che in questo seggio mi han preceduto.

Il mio primo pensiero, come certamente il pensiero di voi tutti, si volge mesto e reverente alla cara memoria di Emilio Pascale, che coi suoi discorsi, ammirati sempre per la venustà della forma e per la elevatezza del concetto, recava tanta genialità alle giudiziali inaugurazioni.

Assunto giovanissimo ai seggi più elevati della magistratura, ne comprese e tenne alta la missione nobilissima, ovunque e sempre difendendo a viso aperto, con la sua parola smagliante e vibrata, quello che nella purezza della sua coscienza gli appariva essere il vero. Desioso non di altro che del trionfo della giustizia, sdegnava, nelle contenzioni giudiziali, gli argomenti vani con l'artificio delle frasi, ed, intollerante di ogni ricercato indugio ed ingannevole ripiego, mirava diritto al fondo della controversia.

E l'animo ancora ne si stringe, non vedendo più tra noi, dipartiti per sempre, Cesare Natali, Roberto Capaldo e Vincenzo Puccini. Magistrati colti, per quanto modesti, e dominati dal sentimento perenne del dovere, seppero meritarsi

sempre nella loro lunga carriera giudiziaria la stima con la benevolenza di tutti.

Rallegramenti vivi agli egregi magistrati Alfonso De Blasio e Benedetto Scillamà, promossi, l'uno a Procuratore Generale, l'altro a Primo Presidente della Corte d'appello di Aquila.

Il più affettuoso benvenuto ai nuovi colleghi.

Schietto e sincero augurio di pronta e completa guarigione al carissimo compagno ed amico Presidente Errico Caselli.

Ed un saluto di cuore con le più sentite felicitazioni, pel suo compiuto cinquantesimo anniversario professionale, all'insigne avvocato Carlo Palomba, augurando, con tutte le forze dell'animo mio, che per molti anni ancora sia conservato ad illustrazione del foro, ad ausilio della giustizia, all'affetto grandissimo della sua cara famiglia e de' suoi tanti ammiratori ed amici, tra i quali sono lieto di potermi annoverare ancor io.

*.
* *

Il lavoro che è stato compiuto dalle due Sezioni penali si riassume ed apparisce dalle seguenti cifre:

Al 1° gennaio 1904 erano pendenti avanti la I Sezione 493 ricorsi; ne pervennero fino a tutto il dicembre prossimo passato 4874: totale 5367. Di essi ne sono stati esauriti, senza discussione dei motivi, 144 per recesso dal ricorso, 1172 per estinzione dell'azione penale, e 744 per inammissibilità: totale 2060. Ne sono stati poi esauriti con discussione dei motivi, contro sentenze dei Pretori 776, rigettandosene 628, accogliendosene 148; contro sentenze di Tribunale 762, rigettandosene 666, accogliendosene 96; contro sentenze di Corte d'appello 336, dei quali 312 furono rigettati e 24 accolti; contro sentenze di Sezione d'accusa 88, dei quali 56 furono respinti, 32 accolti; e contro sentenze di Corte di assise 1059, cioè 966 rigettati, 91 accolti.

Totale dei ricorsi esauriti 5081, dei quali 2060 senza discussione, e 3021 con discussione dei motivi.

Rimangono pendenti a tutto il dicembre 1904 n. 286 ricorsi.

Sono stati risolti ancora e definiti 285 conflitti e designazioni di magistrato. Ne rimangono pendenti zero. Vi sono state infine 3 decisioni sopra 3 ricorsi di revisione, e 35 deliberazioni per remissione di causa da uno ad altro magistrato, per motivi di pubblica sicurezza o di legittima suspicione.

Nelle conclusioni del Pubblico Ministero vi sono state in tutto 35 difformità.

Al 1° gennaio 1904 innanzi alla II sezione erano pendenti 3213 ricorsi con 2761 procedimenti; ne sopravvennero, a tutto il dicembre 1904, 14,278 con 11,337 procedimenti: totale dei ricorsi 17,491 con 14,098 procedimenti.

Di questi sono stati esauriti senza discussione dei motivi: per rinunzia 433, per estinzione dell'azione penale 1193, per inammissibilità 3117. Totale dei ricorsi senza discussione dei motivi 4743 con 3320 procedimenti.

Furono esauriti con discussione dei motivi: contro sentenze dei Pretori, ricorsi 252, accogliendosene 35, rigettandosene 217; contro sentenze dei Tribunali 4675, accolti 406, rigettati 4269; contro sentenze di Corte d'appello, 5393, dei quali 4870 rigettati, 523 accolti. Oltre 6 annullamenti pronunziati nell'interesse della legge.

Totale dei ricorsi discussi 10,326 con 8179 procedimenti.

Totale di tutti i ricorsi esauriti 15,069.

Le difformità fra le sentenze della Corte (seconda Sezione) e le conclusioni del Pubblico Ministero sono state 223.

Le Sezioni Unite penali hanno provveduto sopra 7 ricorsi.

Rimangono pendenti avanti la prima ricorsi 286, avanti la seconda Sezione 3019. In tutto 3305 ricorsi con 2599 procedimenti.

Cotalchè, per fermarci solo agli ultimi tre anni, i ricorsi

esauriti dalle due Sezioni penali, che nel 1902 furono 16,236, nel 1903 ascesero a 18,544, per raggiungere poi nel 1904, compresi i conflitti con le revisioni e remissioni di cause, la cifra di 20,473, e mentre nel 1902 i ricorsi rimasti pendenti erano 2235, nel 1903 salirono a 3815, e nel 1904 sono giunti a 3305, rimanendone perciò sempre oltre mille più di quelli che fossero pendenti nel 1902.

È notevole che davanti la prima Sezione siasi ad un di presso in questi tre anni mantenuta tra i ricorsi dichiarati inammissibili e quelli discussi od altrimenti esauriti, la stessa proporzione; poichè come nel 1902 furono 857 sopra 4103, così nel 1903 furono 751 sopra 3516, e nel 1904 si mantennero a 744 sopra 5081 ricorsi.

Innanzi alla seconda Sezione invece il numero dei ricorsi non discussi in merito perchè inammissibili, che nel 1902 furono 4277 sopra 9695 ricorsi esauriti, nel 1903 discesero a 2891 su 9511, e nel 1904 a 3117 sopra 15,069 ricorsi.

Devo dichiarare, come sia con vivo compiacimento, che io abbia rilevata codesta progressiva discensione nel numero dei ricorsi dichiarati inammissibili, perchè dall'una parte ciò dimostra che siasi temperato quello che forse era un eccessivo rigore nelle forme, e dall'altra che le parti spieghino una maggiore diligenza e accuratezza nella compilazione dei ricorsi.

*
* *

In materia civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1904, sono stati esauriti 1185 ricorsi, ne rimangono pendenti 561. Dei 1185 esauriti, 905 sono stati trattati dalla Sezione civile, 280 dalle Sezioni unite; e dei 561 pendenti, 173 sono di competenza delle Sezioni unite, 388 di competenza della Sezione civile. Dei 905 ricorsi trattati dalla Sezione civile, per 86 vi è stata rinunzia, 56 sono stati dichiarati inammissibili, 265 accolti, 512 rigettati. Dei 252 ricorsi trattati dalle Sezioni unite sono stati definiti:

con dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria 38; con dichiarazione d'incompetenza 51; con dichiarazione di competenza della Sezione civile 54; con dichiarazione di competenza delle Sezioni unite zero; con dichiarazione di competenza delle Cassazioni territoriali 42; con rinunzia 11; con dichiarazione d'inammissibilità 3; con cassazione intera o parziale della sentenza denunziata 39; ai sensi dell'art. 547 Procedura civile 2; con rigetto 40, ed 1 con integrazione del giudizio.

Le difformità tra le conclusioni del Pubblico Ministero e tutte le 1172 sentenze proferite in materia civile furono 66.

*
*
*

Fu già osservato, che al finire di ciascun anno, il quale segna un nuovo passo nel cammino affannoso della nostra vita, si sia naturalmente condotti a volgersi in dietro, e si sia compresi da un grave ed indistinto senso di melanconia, vedendo tutto quello che è disparito dinanzi alla forza irresistibile del tempo, e pensando a tutto quello che, pure operando il bene, sarebbesi potuto nell'universale movimento delle cose fare di meglio pel benessere della umanità, per l'onore del paese. Felici se da tale rassegna del passato, si può almeno attingere il convincimento di avere fedelmente adempito il proprio dovere. Questa felicità, questo gaudio che per gli uomini onesti è il maggior compenso cui possa aspirarsi, nessuno più di voi, Eccellenze, può oggi conseguire, poichè l'opera a cui voi nel passato anno vi siete sobbarcati, è stata opera faticosa e sapiente di giustizia, anche maggiore di quella compiuta nel 1902, della quale già dissi, che fosse opera da potersi assumere e compiere solo da chi abbia elevatissimo il sentimento del dovere.

Ed al compimento di essa, è debito di giustizia riconoscerlo, è concorsa insieme con la efficace, intelligente e sempre onesta e leale cooperazione del Foro, quella non meno

pregevole dei miei colleghi, i quali, col Foro gareggiando nella reciproca cortesia delle forme, senza vane ed emule ambizioni, han sempre, come lo dimostra la quasi continua uniformità delle sentenze vostre alle loro conclusioni, adempiuto con intelletto ed amore al difficile ed aspro compito ad essi assegnato.

Ho sovente sentito ripetere, ed anche recentemente è stato rammentato che, la sola Cassazione di Roma abbia un numero di magistrati pari a quello di tutta la Cassazione della Francia. Ed è vero; anzi, per essere esatti, convien dire che ne abbia di più, essendo quella francese costituita da un primo presidente, tre presidenti di sezione, quarantacinque consiglieri, un procuratore generale, e sei avvocati generali, mentre questa di Roma, oltre il primo presidente ed i tre presidenti di sezione, ha quarantotto consiglieri, il procuratore generale, l'avvocato generale, e otto sostituti procuratori generali;¹ ciò che però non toglie che quella costi poco meno del doppio di questa, essendo lo stipendio dei singoli componenti della prima il doppio dello stipendio dei singoli componenti della seconda.² Ma quello che non è stato detto, e che pure fa mestieri sia rilevato, per potere portare un esatto giudizio sul rispettivo funzionamento dei due Supremi Collegi è la quantità del lavoro, che si compie dall'uno e la quantità del lavoro che si compie dall'altro.

Dai resoconti ufficiali del 1871 al 1901, che ho esaminati, e che saranno pubblicati in appendice al presente discorso, apparisce che la Prima sezione della Cassazione francese, ossia la Camera dei ricorsi abbia in media, per ogni anno, dal 1871 al 1880 ammessi 226 ricorsi, non ammessi 330, (totale 556); dal 1881 al 1890, ammessi 245, non ammessi 279, (totale 524); e dal 1891 al 1900, ammessi 262, non ammessi 304, (totale 566). La Seconda sezione, ossia l'unica Camera civile, nel primo dei tre accennati decenni, ne abbia accolti 156, rigettati 134 (totale 290); nel secondo, accolti 273, rigettati 257 (totale 530); nel terzo accolti 209, rigettati 212 (totale 421). E la Terza

sezione, ossia la Camera criminale, abbia trattati, in media, per ogni anno, compresi quelli dichiarati inammissibili, dal 1881 al 1885 in materia di semplice polizia 122 ricorsi, in materia correzionale 551, in materia criminale 625, in materia disciplinare e di legittima suspizione nulla, in materia di regolamento di competenza 112 (totale 1410). Dal 1886 al 1890, rispettivamente nelle su indicate materie 107, 872, 640, 3, 148 (totale 1770); dal 1890 al 1895: 105, 1167, 664, 1, 126 (totale 2063). Dal 1896 al 1901 la media totale annua di tutti i ricorsi trattati dalla Camera criminale si è elevata a 3700. Le Sezioni unite in materia civile, materia criminale, e leggi diverse, han trattati in tutto per ciascun anno in media dieci ricorsi.

Le medesime proporzioni si sono ad un dipresso mantenute negli anni successivi. Cotalchè, prendendosi la media degli ultimi quindici anni risulta, che annualmente la Camera dei ricorsi ne tratta 566, la Camera civile 332, la Camera criminale 2600, le Sezioni unite 7, e quindi complessivamente le tre Sezioni definiscono 3505 ricorsi all'anno, mentre la Prima sezione e le Sezioni unite penali della Cassazione di Roma nel 1904 (il lavoro degli anni precedenti è di poco inferiore), compresi i ricorsi per conflitti, per revisioni e rimessioni di cause, hanno trattati 5404 ricorsi, la Seconda sezione penale 15,069, e la Sezione civile con le relative Sezioni unite 1185, in tutto 21,658, ossia un lavoro molto più che *quintuplo* del massimo di quello che si compie dalle tre Sezioni e dalle Sezioni unite della Cassazione francese.

Nè deve omettersi di osservare, che davanti la Sezione dei ricorsi, non v'ha nessuna, o molto fugace discussione, mancandovi il contraddittorio delle parti, e sull'ammissibilità o meno dei ricorsi, si giudica in seguito alla relazione del Consigliere relatore, ed alle conclusioni del P. M.; poichè il ricorrente, che solo può comparire, di regola si rimette al ricorso; come ancora che dei ricorsi, sui quali è chiamata

a giudicare la Camera civile, tolti quelli che si portano ad essa direttamente, gli altri, che d'ordinario sono in maggior numero ed i più gravi, vi si recano dopo essere stati discussi ed esaminati dalla Sezione dei ricorsi; in guisa che, quando vi giungono, ne sono state già di molto attenuate le difficoltà, e se ne è resa già molto più agevole la definizione.³

Del resto, basta sapere, come sia per legge ordinato e quale sia il servizio che si presta dalla Cassazione di Francia, e raffrontarlo con quello della Cassazione di Roma, per persuadersi che il lavoro di questa debba essere e sia molto più grave del lavoro di quella. È noto infatti, che per legge ciascuna delle tre Sezioni della Cassazione francese debba tenere tre sole udienze la settimana, e ciascuna delle udienze non debba durare al di là di quattr'ore,⁴ mentre qui da noi ciascuna delle sezioni penali ha quattro udienze per settimana, la Sezione civile ha udienza tutti i giorni, e per ciascuna delle udienze, di quelle in ispecie della Seconda sezione penale, della Sezione civile e delle Sezioni unite, raro è che le ore quattro ne segnino il termine, e non rimanga per anco un lungo cammino da dover compiere.

*
**

La enorme disuguaglianza del lavoro che esiste tra la nostra e la Suprema Corte di Francia, mi è cagione a tornare con la mente su quello che nel 1903, sperando che, a non guari *si rientrasse nel normale e più calmo movimento dei giudizi*, additai sotto il velame del ricordo di antiche leggi di Atene, e di autorevoli responsi di giureconsulti. Oggi, deluse le concepite speranze, ed incalzati sempre più dall'augmentarsi delle controversie, parmi convenga che in forma più chiara ed ampia esprima tutto il mio pensiero.

Ritengo che peccasse di esagerazione quella legge degli Ateniesi, la quale vietava ai giudici di emettere più di una

sentenza nello stesso giorno, come anche quel giureconsulto, il quale, interrogato, dichiarava di non potere rispondere se non nel giorno di poi. Ma temo, che non sia per cadersi nello eccesso opposto, e con maggior danno, pensando che i magistrati, quali che siano, possano e debbano normalmente compiere un lavoro assai grave, perciocchè viene così a mancare loro la possibilità di un ponderato esame e di un severo e sicuro giudizio.

Noi abbiamo per singolare ventura a nostro Primo Presidente un uomo, che qualunque dei paesi più civili e progrediti sarebbe felicissimo di avere a capo del suo Supremo Collegio giudiziario, un magistrato dinanzi a cui, nella potenza del suo intelletto e nella grande energia della sua volontà, non furono mai difficoltà e gravezze di lavoro, che non gli fosse possibile vincere e superare.

E, sotto il suo illuminato e poderoso impulso, tutti han gareggiato e gareggiano, già lo dissi altra volta, con ammirabile abnegazione e sacrificio di sè medesimi, per compiere l'opera faticosa a cui son chiamati. Ma, ripeterò col Defalco, non si può fare a fidanza coll'eroismo. Omaggio alla virtù disinteressata, di cui voi siete nobile esempio; normalmente però, bisogna contare sulle condizioni ordinarie delle vita. E queste sono così fatte, che il sacrificio al dovere si ammira, appunto perchè non comune, ed è quindi la necessità del sacrificio che bisogna prevenire ed evitare. E consentitemi dica di più, che per quanto specialmente concerne la seconda sezione, io dubito, che la virtù del sacrificio, della quale ha dato e dà così splendida pruova tutti i giorni l'illustre ed onorando suo presidente, Guglielmo Ugo Petrella, con gli egregi e distinti suoi Consiglieri, possa bastare ad assicurare il retto funzionamento di essa, sicchè ne rimangano possibilmente soddisfatte le esigenze della giustizia.

Ricordo di aver letto nel prezioso volume, *Sull'avvocatura*, di Giuseppe Zanardelli, di quell'uomo insigne, che in cima a tutti i suoi pensieri aveva sempre vivissimo ed altis-

simo l'ideale della giustizia, dovere l'avvocato (e quel che dicevasi dell'avvocato, devesi dire anche più del giudice) cercare con ogni studio e diligenza tutte le tavole processuali, senza mai nulla trascurare, potendo accadere, e bene spesso accadendo, che da quelle pagine, da quelli atti, che più appariscano manchevoli di qualsiasi importanza, vengano a rilevarsi circostanze di fatto, e sorgano rapporti di diritto, che valgano a far traboccare nell'uno piuttosto che in altro senso la bilancia.

E codesta ricerca, codesto studio processuale deve poi essere seguito dalle calme e sapienti disputazioni, che sono state sempre riguardate, come schiarimento necessario per la retta interpretazione della legge.

Il giureconsulto Pomponio notava che, pubblicate le leggi, *legibus latis*, naturalmente accada che se ne desideri la interpretazione: *naturaliter evenire solet ut interpretatio desideretur*: e questa venga fornita dalle necessarie discussioni del Foro, guidate dall'autorità dei prudenti: *prudantium auctoritate necessariam esse disputationem Fori*.

Ma sarà possibile che ciò normalmente avvenga, quando l'ora tarda ne sospinge, e ne incalza una valanga di ricorsi che debbonsi discutere, e definire?

È bensì vero che tra i ricorsi, ve ne saranno molti che sieno inammissibili, e molti che si presentino facili nella decisione delle questioni di merito.

Ne rimarranno però sempre parecchi, che avranno bisogno di serio esame, di ponderata discussione, di maturo consiglio. E questi, se pur fossero soli, sarebbero già troppi.

Ma v'ha da riflettere, che nelle stesse cause, i cui ricorsi appariscono inammissibili o di poca importanza, giustizia esige, che i relativi processi siano ben letti e ben discussi i relativi documenti, per non chiudere con troppa precipitanza le porte della suprema giustizia, a chi forse aveva pure il diritto di penetrarvi, o per evitare, che si decidano troppo fugacemente, in uno piuttosto che in altro senso, quelle cause,

che, di facile soluzione in apparenza, possono presentare poi, ove si vada bene in fondo, serie e gravi difficoltà.⁵

Sono stati in vario senso e da diverse parti proposti rimedi che possano arrestare, o temperare e diminuire la folla immensa ed incessante delle processure penali. Non discuto dell'efficacia o meno di codesti rimedi, ma, quali che siano, richiederebbero sempre non breve periodo di tempo per attuarsi, ed a me non pare, che la presente condizione di cose possa tollerare ulteriore indugio. L'eminente giuriconsulto, al quale sono affidati i sigilli dello Stato, vedrà egli nello studio ed amore immenso che porta sempre su tutto ciò che in qualsiasi modo riguardi l'amministrazione della giustizia, se non sia necessario trasferire ed applicare temporaneamente alla Cassazione di Roma tanti consiglieri di Corte d'appello, quanti se ne reputino indispensabili per soddisfare alle odierne ed urgenti esigenze del servizio, in attesa di quelle ampie e radicali riforme giudiziarie che già da gran tempo domanda il paese, e che il signor Ministro nella grande saviezza del suo consiglio stimerà di dover poi proporre per sollevare, e sotto ogni rispetto migliorare le condizioni organiche della magistratura, sicchè ne sia reso più libero, più sicuro e sapiente sempre il compimento della sua missione.

*
* *

Un particolare esame mi è parso che convenisse portare anche sul modo, onde si sono svolti e si svolgono quelli che direi istituti ausiliari della normale funzione giudiziaria, e specialmente il ricorso per annullamento nell'interesse della legge, e la rimessione delle cause da uno ad altro magistrato, per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspizione, contemplati dagli articoli 684, 685, 686 e 766 a 777 del Codice di procedura penale.

Il ricorso nell'*interesse della legge*, come dalla sua stessa denominazione si desume, ha ragione di essere soltanto là

dove la legge sia stata nei suoi concetti fondamentali profondamente offesa, sicchè sia urgente riaffermarla anche di contro al giudicato, per mantenere alta l'osservanza dei principî del diritto con la unità della giurisprudenza.

Nel conflitto tra il rispetto dovuto alla cosa giudicata, ed il rispetto dovuto alla legge, è prevalso, come doveva prevalere, questo su quello; ma tanto quanto facesse mestieri nell'esclusivo *interesse della legge stessa*. Donde, mentre dall'una parte si sono, con disposizioni esplicite e formali, limitati il più che fosse possibile gli effetti dell'annullamento, potendo solo giovare, non mai recare pregiudizio al condannato, dall'altra si rileva ed argomenta, come sia stato nel pensiero e nell'intento del legislatore di doversi produrre codesto ricorso solo in via eccezionalissima, rimettendo al sennò ed alla prudenza del Procuratore Generale l'esaminare e definire, se e quando nei singoli casi possa dirsi che, per la natura e per la evidenza della violazione che dalla sentenza se n'è fatta, l'autorità della legge ne sia rimasta scossa, sicchè esiga, nell'interesse generale, di essere riparata

Or da questo, che è veramente il concetto legislativo, mi sembra che si tenda a dipartirsi nella pratica. Ogni e qualsiasi, ancorchè dubbia, inosservanza di diritto, sostanziale o formale che sia, si crede che possa e debba costituire ragione e materia di ricorso nell'interesse della legge, se già, nel termine stabilito, non abbia reclamato alcuna delle parti. La, quale tendenza ritengo abbia origine da ciò che, mentre secondo il Codice d'istruzione criminale francese (articolo 442) l'annullamento nell'interesse della legge non ha alcuna influenza sulla condizione delle parti, pel Codice di procedura italiano invece (articolo 685), riproducendosi una disposizione contenuta nell'articolo 337 delle cessate leggi delle due Sicilie, l'annullamento pronunziato nell'interesse della legge giova al condannato, in quanto, secondo i casi, egli può domandare che si proceda a novello

giudizio, perchè gli si applichi una pena più mite, o che si proceda addirittura a novello giudizio per tutti gli effetti, ove l'annullamento sia stato pronunziato per violazione od omissione di forme essenziali della procedura. Se pertanto in Francia, le parti, non avendo nulla da temere e nulla da sperare, rimangono inerti, indifferenti, e tutto procede e si svolge per la sola e semplice iniziativa ed azione del Procuratore Generale, nel sereno campo del diritto, e nel pretto ed esclusivo interesse della legge, in Italia per converso, avendo i condannati tutto da guadagnare e nulla da perdere, alla iniziativa ed azione del Procuratore Generale precede, o si accoppia la iniziativa con la ressa delle parti, le quali non ispirandosi, naturalmente, al puro interesse della legge, ma all'interesse proprio, turbano e sospingono, secondo lo scopo peculiare cui tendono, lo svolgimento del ricorso nell'interesse della legge al di là di quelli che sono i suoi naturali confini.

La conferma si ha nei seguenti dati statistici:

In Francia dal 1871 al 1901, ossia in trentun anno, sono state emesse in tutto 114 sentenze sopra altrettanti ricorsi del Pubblico Ministero nell'interesse della legge; in Italia invece dal 1900 al 1904, ossia in soli cinque anni, sono state emesse 115 sentenze sopra altrettanti ricorsi; sicchè, mentre qui da noi i ricorsi nell'interesse della legge sono, rispetto agli altri nella proporzione del 12, in Francia, ove nei centati 31 anno furono complessivamente prodotti dalle parti 63,039 ricorsi, sono nella proporzione di men che del 2 per mille.

Ed è notevole che, dei nostri 115 ricorsi, tre soli sono stati prodotti per iniziativa del Pubblico Ministero, mentre tutti gli altri 112 sono stati fatti, in seguito ad istanza delle parti, pubbliche amministrazioni o privati che fossero, e che di codeste istanze ben altre 188 ne erano state presentate, le quali dalla Procura Generale si è creduto non potersi ammettere

Tutto ciò dimostra anche troppo, come l'interesse e l'azione delle parti si siano mescolati e prevalgano all'interesse della legge ed all'azione del Pubblico Ministero; ed abbiano così dato allo svolgimento di questo importante istituto giuridico un indirizzo diverso da quello che gli vien designato dalla legge, e che, come accade sempre là dove vi sia deviamiento dallo scopo a cui gli istituti sono destinati, cagiona grave turbamento al retto funzionamento della giustizia. Poichè scuote di troppo l'autorità della cosa giudicata, fa assumere al Pubblico Ministero una missione che non rientra nelle sue attribuzioni, e serve indirettamente di mezzo ad eludere l'osservanza delle forme, essendo nella dottrina e nella giurisprudenza prevalso il principio, che ricorso nell'interesse della legge possa farsi, anche quando altro già ne sia stato fatto, se venne poi dichiarato per ragioni di rito inammissibile.

Onde parmi che faccia mestieri provvedere, affinchè tale stato di cose cessi e si rientri nella diritta via, limitando il ricorso nell'interesse della legge ai soli casi nei quali veramente, per gravi e flagranti violazioni di diritto, la maestà della legge offesa richiegga che sia solennemente dal Supremo Collegio riaffermata, lasciando, come dev'essere, alle parti la cura di provvedere in tempo, senza oblio e disprezzo delle forme, a tutto quanto possa riguardare il rispettivo e peculiare loro interesse.

*
* *

Anche all'istituto della rimessione di causa da uno ad altro magistrato, per ragioni di sicurezza pubblica, o per motivi di legittima suspicione, credo siasi data un'ampiezza ed un'estensione, che falsano ed eccedono gli scopi propri, pei quali è stata costituita, ed anzichè sgombrare dagli ostacoli, dai pericoli, dai sospetti, e rendere libero e sereno il corso dei giudizi, ne turbano e travolgono il naturale compimento.

In Francia nello stesso periodo sopra indicato, ossia dal 1871 al 1901, sono state presentate in tutto 139 istanze di rimessione di causa per legittima sospezione, delle quali 65 furono rigettate, e 74 accolte; mentre in Italia dal 1883 al 1904, ossia nel periodo di soli ventuno anni, sono state presentate 554 domande (385 dal Pubblico Ministero e 169 dalle parti), delle quali 422 vennero accolte e 132 respinte. Ciò che importa che in Francia si sono in media presentate poco più di 4 domande all'anno, accogliendone poco più di 2; in Italia se ne sono presentate più di 26, accogliendone poco più di 21 in ciascun anno.

La differenza, come vedesi, è notevole, anche tenendosi conto che le cause di competenza della Corte d'assise (alle quali tutte, o quasi, si riferiscono le domande di rimessione) trattate in Francia, siano al disotto di pressochè la metà di quelle, che in media annualmente si trattano in Italia.

La rimessione delle cause da uno ad altro magistrato è provvedimento assai grave, costituendo una limitazione al precetto statutario di non doversi distogliere i cittadini dai loro giudici naturali, sancito, più che a garanzia dei giudicabili, a garanzia e quale condizione imprescindibile pel retto funzionamento sociale della giustizia. Dappoichè questa, per rispondere alla sua vera missione, bisogna che sia umana, ed il giudice che la rende ed amministra bisogna che viva nel luogo e nell'ambiente in cui il maleficio è stato consumato, e non guardi l'uomo in astratto, ma tale qual è nella sua natura individuale, coi suoi errori e coi suoi pregiudizi, nelle sue miserie e nelle sue esultanze, con tutte le passioni buone o malvage, in mezzo alle quali vive e si agita; così solo essendo possibile penetrare nelle sue intime fibre, estimarne adeguatamente la gravità delittuosa, raccoglierne di questa e valutarne esattamente le prove, stabilirne nelle sue varie e molteplici gradazioni la giusta responsabilità penale.

Staccare l'accusato dai suoi giudici naturali per porlo avanti a giudici di altra provincia, o, peggio ancora, di altra

lontana regione, con tradizioni, con abitudini, bisogni e costumi profondamente diversi, dove infinitamente varia la subitanità dello accendersi e rinfocolare delle passioni, la forma dell'offesa col sentimento della vendetta, e la maniera di esprimersi, essendo in taluni luoghi (a parte la grande diversità dialettale) il linguaggio dei gesti più vivo, più eloquente, ed, al caso, più atroce, della parola, non può che turbare grandemente l'esplicamento della funzione giudiziale, con danno ancora economico e morale per gl'interessi che si spostano, pei sospetti ingiuriosi che si sollevano, per le gelosie coi livori che vengono a destarsi, come purtroppo fatti recenti ed esempi dolorosi ne hanno dimostrato.

Non può dunque essere stato nella intenzione del legislatore di consentire la rimessione delle cause in altre ipotesi che in quelle, nelle quali una ineluttabile necessità s'imponga, per ciò che le condizioni di sicurezza, o di sospetto appaiano così evidentemente ed eccezionalmente gravi da non lasciar luogo a dubbio, che il pregiudizio derivante all'amministrazione della giustizia dalla rimessione, sia certamente vinto nella sua gravità da quello, che sarebbe per derivarne, rimanendo la causa presso il magistrato di sua naturale competenza.

L'affannarsi dell'una o dell'altra parte, o dell'una e dell'altra insieme, per far volgere favorevoli al proprio rispettivo assunto le risultanze processuali, scritte od orali che siano, le varie e spesso opposte tendenze ed influenze, che vengano a manifestarsi, son cose le quali, su per giù, accompagnano ogni giudizio, che, o per la natura del reato, o per la qualità delle persone interessate, presenta una tal quale gravità ed importanza, e che però di regola non possono da sole autorizzare la rimessione della causa innanzi ad altro magistrato.

È a questi concetti che s'ispira la Procura Generale, confortata anche dalla sapienza e giustizia degl'insegnamenti, che le vengono dalle conformi deliberazioni della I Sezione.

del Supremo Collegio, presieduta da quell'egregio magistrato che è Giorgio Masi.

*
* *

Non meno potente ausiliario dell'amministrazione della giustizia è la pubblica stampa; e consentitemi perciò che io tocchi specialmente di talune controversie, che intorno all'esercizio di essa nei penali procedimenti sono state sollevate, e da questo Supremo Collegio decise nel passato anno.

Malgrado la sua alta missione, la libertà della stampa, a somiglianza di qualunque altra funzione sociale, deve avere i suoi limiti, quei limiti che le sono imposti dal rispetto all'integrità dell'ordine giuridico, dalla necessità di coesistere e svolgersi in armonia con le altre molteplici funzioni sociali, tra cui specialmente quella dell'amministrazione della giustizia. ⁶

E fu appunto per considerazioni attinenti alla retta amministrazione della giustizia, che dall'articolo 49 della legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati venne *vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa, e dei rendiconti o riassunti dei dibattimenti nei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.*

La quale disposizione fu poi modificata dalla legge 6 maggio 1877, che vietò invece soltanto: *la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa sino a che il processo non sia chiuso col pubblico dibattimento, o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.*

Or, sulla interpretazione da dare a quest'ultima legge, si è accesa viva disputa, ed i vari Tribunali, innanzi a cui si è portata la contesa sono stati in pieno disaccordo nell'emettere il loro giudizio, come una tal quale difformità si è pure manifestata tra le sentenze e le conclusioni di uno dei più giovani e più distinti funzionari del Pubblico Ministero. ⁷

La I Sezione penale di questo Supremo Collegio, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, ha profferite due sentenze, con le quali si è giudicato:

a) che, eccettuati i rendiconti o riassunti dei dibattimenti nei giudizi penali, il divieto della pubblicazione comprenda non solo gli atti di procedura strettamente intesi, ma ancora i documenti, ed o che gli atti e documenti sian presi in parte, o che sian presi in tutta la interezza del loro contesto;

b) che per giudizio penale debba intendersi tutto il procedimento, quello pubblico, e principalmente quello scritto e segreto, sicchè deve ritenersi che il divieto si estenda all'uno ed anche più all'altro;

c) che il divieto debba dirsi cessato, solo quando, o il periodo istruttorio siasi chiuso con dichiarazione di non luogo a penale procedimento, o quando il pubblico dibattimento siasi esaurito con una sentenza definitiva.

Mi sembra, che con queste decisioni siasi felicemente ricostruito e messo in evidenza il vero pensiero legislativo, nè valgano a scuoterlo le contrarie, per quanto acute, note critiche, che da parecchi ed in vario senso si son mosse. ⁸

La distinzione che, ispirandosi forse alla legge tedesca sulla stampa del 7 maggio 1874, si è fatta tra *atti* e *documenti*, come anche quella tra atti pubblicati in tutto il loro tenore, ed atti pubblicati solo in parte, per concluderne che, degli uni, e non anche degli altri, avendo espressamente parlato la legge, debba ritenersi che degli uni e non anco degli altri sia vietata la pubblicazione, apparisce manchevole di qualsiasi fondamento, sol che si rifletta che nel linguaggio giuridico processuale *atto* è ogni pagina del processo, *quod actum est*, e che per le finalità cui è indirizzato il divieto della pubblicazione, di regola, più che gli atti, nella loro integrità, interessa che non siano divulgati i documenti, o gli atti, ai quali siasi tolta in una qualsiasi maniera la loro genuina consistenza.

Nè con maggiore fondamento si obietta che, trattando la legge dei *giudizi penali*, debbasi argomentare che il divieto sia fatto solo pel tempo che durano i *pubblici dibattimenti*, e non anche per l'epoca precedente. Le parole: *nei giudizi penali*, che trovansi nella legge del 1877, sono state tolte dalla legge del 1874, senza avere forse osservato che in questa erano più appropriate, appunto perchè questa vietava, non solo la pubblicazione *degli atti della procedura scritta*, ma anche la pubblicazione dei rapporti o riassunti dei dibattimenti. Tuttavia è evidente, che la locuzione: *giudizi penali*: non è usata in senso stretto, quale è quello che deriva alla parola « *giudizio* » dalla intitolazione del libro II del Codice di procedura penale; bensì è adoperata in senso lato, comprensivo di tutto quanto il corso di un procedimento penale, dall'inizio alla fine. Altrimenti si andrebbe incontro a questo assurdo: che la legge, cioè, avrebbe imposto il divieto nel periodo in cui esso è reputato meno necessario, quando il procedimento è diventato pubblico, e non lo avrebbe imposto nel periodo in cui si ritiene addirittura indispensabile, ossia nel periodo del processo scritto e segreto.

Lo che vale a dimostrare ancora, come a torto siasi preteso, che il divieto non si estenda alle requisitorie del Procuratore del Re avanti la Camera di Consiglio, in quanto la legge di queste non fa menzione, mentre parla espressamente *delle sentenze e degli atti d'accusa*. La legge vieta in genere la pubblicazione degli atti di *procedura scritta*, tra i quali niuno è che possa dubitare vi si comprendano anche le requisitorie del Procuratore del Re innanzi alla Camera di Consiglio. Se essa ha fatta esplicita e peculiare menzione *delle sentenze e degli atti di accusa*, è stato unicamente, perchè in riguardo di questi, che non appartengono alla *procedura scritta*, intesa nel rigoroso senso di periodo istruttorio propriamente detto, poteva sollevarsi il dubbio che fossero colpiti dal divieto.

La obiezione veramente grave è quella, con la quale si

assume che, vietandosi dalla legge la pubblicazione fino a che il processo non sia chiuso col pubblico dibattimento, ne discenda, che a dibattimento aperto il divieto cessi, perchè nel momento stesso in cui il dibattimento comincia, il processo è chiuso.

Senonchè fa d'uopo osservare che, nella legge del 1877, i casi preveduti son due: o processo *chiuso* con la pronuncia di non farsi luogo a procedimento, in periodo istruttorio; o processo *chiuso* col pubblico dibattimento, in giudizio orale. Sono condizioni *equivalenti*. La *chiusura col pubblico dibattimento* corrisponde alla *chiusura con la pronuncia di non luogo*; perchè processo *chiuso* vale processo esaurito. E come nel periodo istruttorio il processo è *chiuso*, è *esaurito* con la pronuncia di non luogo, così nel giudizio orale il processo è *chiuso*, è *esaurito*, non già *con l'apertura del dibattimento* (come la legge non dice), bensì *col dibattimento* (come la legge dice), cioè, con la fine di esso: per la semplice ragione che, durante il dibattimento, il processo non è ancora *chiuso*, ma *si chiuderà* con esso.

Ne soccorre, anche, la ragione della legge. La quale se vieta la pubblicazione degli atti della procedura scritta, la vieta certamente per non impressionare, traviandola, la pubblica opinione, e perchè le impressioni, quali che siano, della pubblica opinione non si ripercuotano sull'animo dei giudici. Ond'è chiaro che, più che prima dell'apertura del dibattimento, il divieto delle pubblicazioni ha la sua ragion di essere nell'ora stessa del giudizio, perchè allora più che mai urge che l'animo dei giudici non sia preoccupato da fallaci impressioni. Vero è che, durante il pubblico dibattimento, gli atti della procedura scritta diventano pubblici; ma diventano pubblici entro l'orbita del giudizio, per la reciproca difesa delle parti, e per il giudice, che deve valutarli nella serenità della sua coscienza. Pubblicati, invece, e coloriti a mezzo della stampa, essi possono impressionare, in un senso o nell'altro, l'opinione pubblica; e la impressione sempre, o quasi,

passionata della pubblica opinione può turbare e travolgere la serenità della coscienza del magistrato.

Se l'argomento valesse, si dovrebbe, tosto che la legge non distingue atti da atti, giungere perfino a riconoscere nella stampa il diritto di pubblicare, durante il dibattimento, pur quelli atti di procedura scritta, quali le deposizioni dei testimoni, che anche durante il pubblico dibattimento non possono leggersi, ciò che sarebbe enorme per lo enorme sconvolgimento che ne deriverebbe alla funzione giudiziale.

*
* *

E, poichè sono stato tratto dai vostri sapienti pronunziati a toccare delle pubblicazioni, che nei penali procedimenti sono vietate, vorrei rivolgermi a tutto quello che ha di più nobile, di più elevato la rappresentanza della stampa, io che nella stampa e dalla stampa rinvenni ed attinsi tutta, per quanto modesta, la mia vita intellettuale e morale, e poter dire: *vagliami il lungo studio e il grande amore che mi han fatto cercar lo tuo volume*: per consentirmi di esporre un dubbio, ed esprimere un voto sul diritto e sul modo, onde si compiono le pubblicazioni permesse.

Io dubito che la legge, permettendo la pubblicazione *dei resoconti o riassunti dei dibattimenti*, non presupponga la condizione di fatto che il dibattimento sia aperto; e non presupponga, di conseguenza, la condizione di diritto che, solamente a dibattimento aperto, e in quei determinati limiti, del giudizio si parli, e, prima di allora, del procedimento si taccia. A che varrebbe se così non fosse, avere in pari tempo vietata la pubblicazione degli atti scritti di procedura, e perfino della sentenza e dell'atto di accusa che ne sono il riepilogo? Il divieto di pubblicazione degli atti del procedimento e la facoltà di pubblicazione del resoconto del giudizio sono concetti che s'integrano l'uno con l'altro, e ne deriva il corollario, pare a me, che la legge non tollera

che si dica e si sappia oggi quello, che si potrà dire e sapere soltanto domani.

Ma, quale che sia il fondamento di codesto mio dubbio, oserei in ogni caso esprimere il voto che, dall'una parte si sia molto lenti e si proceda con la maggiore possibile ponderazione nel raccogliere e pubblicare notizie attinenti a processure istruttorie in corso, e dall'altra che i resoconti o riassunti dei pubblici dibattimenti siano *impassibili*, e rispecchino, nè più nè meno, le genuine risultanze della orale discussione.⁹

La grande missione che ha la stampa su tutta la vita, su tutto il movimento sociale, ed in ispecie il rigido sindacato, ch'essa, più che il diritto, ha il dovere di esercitare sopra ogni argomento di pubblico interesse, in cima ai quali sta l'amministrazione della giustizia, è una delle più preziose conquiste dell'evo odierno, che tutti dobbiamo desiderare, e nessuno più di me desidera, che si svolga con la maggiore possibile ampiezza e libertà. Senonchè bisogna sempre che si trovi in condizioni da potere attingere e portar luce, discernere e far trionfare il vero.

Quando la materia, o la funzione è tale, che per la sua intrinseca natura, o pel suo intimo e delicato organismo richiegga, che nei suoi diversi periodi e movimenti si svolga nel segreto, o in un campo libero, sereno, muto di ogni sflogorio di passioni, senza prevenzioni e senza preoccupazioni, non dee forse la stampa, per la sua stessa grande e nobile missione, essere più che mai circospetta nello spiegare la sua azione, o circondarla, in ogni caso, dei maggiori possibili riguardi, e, starei per dire, delle maggiori possibili delicatezze, per non rimpianger poi (ma troppo tardi!) i falli della giustizia, ai quali sia indirettamente, e contro ogni sua intenzione, concorsa, o, peggio ancora, lo strazio e lo scempio che siasi fatto di innocenti ingiustamente accusati?¹⁰

È necessario, ha scritto or non è guari, con la sua penna potente, ispirata sempre a grandi e nobili ideali uno dei

più illustri rappresentanti della stampa, in uno dei più autorevoli periodici italiani, è *necessario frenare la tendenza assolutamente nazionale, del pubblico e del giornalismo, alla inquisizione giudiziaria.*¹¹

Pensiamo un po' tutti che, se è funzione supremamente delicata quella di amministrare giustizia, deve essere delicata non meno la funzione di portar giudizio sulla giustizia amministrata, perchè è amministrazione di giustizia ancor quella.

*
* *

In materia civile nel decorso anno, forse anche più che nei precedenti, alle Sezioni unite di questo Supremo Collegio è occorso di dovere esplicitare quello, che si disse essere il precipuo, il più alto suo mandato: — *Servare modum, finesque tenere*, — la suprema custodia dei limiti fra le diverse autorità dello Stato nello esercizio delle rispettive attribuzioni, la tutela legittima della distinzione e separazione dei poteri, che costituisce l'essenza ed il fondamento dei liberi governi.

Non oso neppur *tentare* la rassegna dei vostri moltissimi e ponderosi pronunziati, sembrandomi essere questa opera inopportuna, ove già non fosse d'impossibile esecuzione. Farò cenno solo di taluno di essi, unicamente perchè, avendo, in vista della novità e della grande importanza delle questioni che vi si trattano, formato materia di dubbi e note critiche, in vario senso, nelle effemeridi legali, torna utile chiarirne bene i termini, e che si sappia quale fu propriamente, non solo il pensiero della Suprema Corte, ma anche quello del Pubblico Ministero, nelle relative conclusioni che ebbe ad emettere.

*
* *

Nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, fu sollevato il dubbio, che le controversie, le quali sorgono sulla esistenza o meno di diritti derivanti da antichi concordati, possano

portarsi davanti l'autorità giudiziaria; dubbio che fu rimosso, osservando non potersi gli antichi concordati considerare come atti di supremo ordine politico, tostochè il Papa non interveniva in essi quale sovrano, quale capo dello Stato, ma quale Sommo Gerarca della Chiesa; sicchè non devono assimilarsi alle convenzioni od ai trattati internazionali. Del resto, anche le questioni, che nella interpretazione ed applicazione di questi si sollevino, rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria, se riguardino diritti che con essi siano stati costituiti.

Maggiore e più profonda discrepanza ebbe a sollevarsi sul punto, se gli antichi concordati possano tuttavia sorreggersi di fronte al novello politico ordinamento dello Stato, e parmi essersi con sapienza e giustizia ritenuto e deciso, che, se possono essere con questo incompatibili, epperò tacitamente abrogati, in quanto concernono relazioni di polizia ecclesiastica, non possa ritenersi altrettanto per quel che attengono a rapporti di puro ordine patrimoniale, di mero giure privato, non esistendo tra essi ed i nuovi principî di diritto pubblico veruna incompatibilità, ma trovandosi anzi in piena armonia; o che si guardi alle leggi generali del Regno, o che si guardi alla legge speciale sulle guarentigie. Ed a dimostrare i diritti in contesa, che da quelli dipendono, non è interdetto valersi dei documenti, degli attestati, o certificati, estratti o rilasciati dall'Archivio vaticano, o dalla Dateria apostolica, ed autenticati dagli ufficiali o funzionari pontifici. Le varie disposizioni della legge sulle guarentigie rivelano chiaro il concetto di essersi voluto mantenere dallo Stato la costituzione con lo intero organismo della Curia Pontificia, in quanto l'una e l'altro siano diretti al governo della Chiesa ed allo esplicamento del potere spirituale del capo di essa. E poichè, a dar vita e moto a codesto organismo è indispensabile l'opera di funzionari ed ufficiali molteplici, gli atti che da questi provengono debbono necessariamente reputarsi compiuti da persone investite all'uopo di legittima facoltà, e non è quindi

possibile disconoscerne la piena efficacia legale, anche nei rapporti d'ordine civile. Ma sorgeva d'altronde non lieve altro dubbio, su cui fu lungamente e poderosamente discusso, in quali casi, cioè, a termini della legge sulle guarentigie, fosse necessario, pei provvedimenti della Santa Sede, l'*exequatur* o il *regio placet*. Ed il concetto che prevalse nelle conclusioni del Pubblico Ministero, e che venne pienamente accolto dalla Corte, fu di doversi bene attendere al testo dell'art. 16, da cui apparisce che, pur mantenendosi la necessità dell'*exequatur* o del *regio placet*, per gli atti dell'autorità ecclesiastica, che riguardano destinazione di beni ecclesiastici e provvista di beneficî maggiori o minori, si volle ne rimanessero esclusi quelli attinenti alla città di Roma ed alle sedi suburbicarie. Laonde, siccome il diritto a determinate pensioni, attribuito da antichi concordati al Pontefice, costituisce un suo diritto personale, o in ogni caso un suo diritto mobiliare, il quale deve perciò considerarsi come esistente in Roma, ove egli risiede, ancorchè esistano altrove i beni o gli enti, sui quali gravano le pensioni, così i provvedimenti, che in ordine a tale diritto, vengano ad emettersi dall'autorità ecclesiastica, deve ritenersi, non abbiano bisogno dell'*exequatur* o del *regio placet*, per essere giuridicamente efficaci e potere aver quindi legale esecuzione.¹²

*
* *

Argomento di molto elevata e, potrebbe dirsi, elegante contesa fu la Camera dei deputati nelle sue attribuzioni di governo della propria dotazione, e di tutto quanto faccia mestieri per provvedere al suo servizio interno, non meno che all'edificio, nel quale debba costituirsi e spiegare la sua alta funzione legislativa.¹³ Si dubitava specialmente, se nella Camera si riscontrassero i caratteri di giuridica personalità, sicchè le fosse consentito stringere validamente contratti. La Camera è senza dubbio un corpo prettamente ed eminente-

mente politico, è gran parte dei poteri pubblici, nel complesso dei quali risiede l'esercizio della sovranità. Ma anche lo Stato è ente politico, anzi è l'ente politico per eccellenza, quello dal quale e nel quale tutti gli altri enti politici discendono e s'incentrano; eppure nessuno dubita che lo Stato, insieme con la personalità politica, abbia anche la personalità giuridica, che per la sua altissima importanza gli scrittori pongono prima fra tutte. Con che non intendesi già, che vi siano due unità sostanziali diverse, bensì che ve ne sia una sola, lo Stato, con una duplice veste, l'una politica con cui governa, l'altra giuridica per cui possiede e contratta. Personalità, a senso dei giureconsulti, esprimendo un astratto con cui si dinotano certi attributi giuridici, non vuol dire altro che capacità; ond'è che allorquando gli attributi sono di due diverse specie, vengono necessariamente a costituirsi due capacità, ossia due personalità diverse. Chè se voglia dirsi, come da taluni è stato detto, che la personalità sia sempre una sola, con duplice attribuzione, politica l'una, giuridica l'altra, si dica pure. Ma se cambia la frase, od il nome, rimane però sempre in tutta la sua interezza il concetto. ¹⁴

Da ciò dunque che la Camera sia un ente politico, non potrebbesi argomentare in lei l'assenza di ogni personalità, o vorrà dirsi meglio, di ogni capacità giuridica di possedere e contrattare. Se la Camera ha un patrimonio, ossia una dotazione propria, della quale, a mezzo della sua presidenza e dei suoi questori, dispone nel modo che reputi migliore, per provvedere ai suoi bisogni e servizi interni, non pare che sia giuridicamente possibile disconoscere, ch'essa abbia una personalità, capacità od attribuzione giuridica, come che voglia dirsi, la quale mira, così appunto come nello Stato, a darle modo, onde potere convenientemente svolgere la sua alta personalità politica. ¹⁵

Potrà magari affermarsi anche qui, come acutamente fu affermato, che codesta capacità, o prerogativa, di possedere una dotazione propria, con un proprio bilancio, e di disporne,

mediante contratti, senza controlli di sorta, la erogazione, nei rispettivi servizi interni occorrenti ad assicurarne il materiale funzionamento, con una corrispondente soggettività processuale, sia di specie anomala od eccezionale, e non abbia per substrato una distinta personalità giuridica della Camera, bensì e solo la disponibilità dei fondi stanziati nel suo bilancio interno.

Ma, a parte codesta diversità di denominazioni, più o meno giuridicamente plausibili ed esatte, sostanzialmente sarà sempre vero, che la Camera abbia una dotazione propria, che di questa dotazione possa disporre, come ad essa piaccia meglio per provvedere ai suoi bisogni e servizi interni, facendo sorgere diritti ed obblighi concreti e determinati, ai quali non può essere negata la garanzia giurisdizionale a favore dei terzi o contro di essi. Che è quello appunto, a cui in fondo si mira, e che interessa di stabilire, allorchè si afferma ed assume, che la Camera, per quanto sia un ente eminentemente politico, tuttavia, a somiglianza dello Stato, abbia ancora personalità ed attribuzione giuridica propria.¹⁶

Senonchè, quale che sia, e comunque voglia denominarsi codesta attività giuridica, non potrà giammai estendersi efficacemente al di là dei naturali confini, che le sono segnati dal suo scopo, dalla sua organica costituzione, dalla legge, essendo noto che la capacità delle persone giuridiche, a differenza di quella delle persone fisiche, che è per tutte naturalmente ed assolutamente uguale, cangia ed è più o meno estesa, secondo lo scopo al quale sono le persone rispettivamente indirizzate, secondo l'ampiezza della legge di propria istituzione. Se per tanto il patrimonio, che è assegnato alla Camera, la facoltà che le è attribuita di disporre e di contrattare, ha unicamente per oggetto di fornirle il mezzo, col quale potere liberamente e convenientemente provvedere a tutto quanto faccia mestieri pel regolare e completo esplicamento della sua altissima funzione politica, è ben ragione, che qualunque atto,

o contratto, il quale nel suo obbietto ecceda codesta finalità, non possa avere nessuna efficienza giuridica, perchè emesso da chi non aveva capacità ad emetterlo. ¹⁷

La teorica, che in contrario venne con tanto intelletto esposta, e vigorosamente sostenuta, di non essere segnato alcun limite alla dotazione della Camera, e di potere questa stabilirla ed erogarla a suo senno, senza essere soggetta ad alcun sindacato, bisogna che, per essere esatta, sia intesa con una distinzione e limitazione.

È senza dubbio conforme ai principî ed al naturale funzionamento del diritto e dell'organismo costituzionale, che la Camera possa e debba costituire ed organizzare ella liberamente i suoi servizi interni; che a lei spetti designare e stabilire i fondi, ossia dotazione, che annualmente le occorran, come anche la erogazione, che ne debba esser fatta, senza verun controllo o sindacato esteriore. Ma, laddove non si tratti più del *fabisogno* annuale, delle spese, che potrebbero dirsi di semplice amministrazione, bensì di bisogni nuovi, di spese straordinarie, che non attengono al normale ed annuo funzionamento interno della Camera, ma ad un nuovo impianto, o ad una profonda e radicale modificazione di quello già fatto, come la costruzione o l'acquisto di un altro edificio, nel quale debba trasferirsi la Camera, o la ricostruzione, totale o parziale, di quello esistente, quale era appunto il caso della vertenza che voi foste chiamati a decidere, allora così per l'approvazione dell'opera e della relativa spesa, come per la somministrazione ed erogazione dei relativi fondi, non basta la designazione con la richiesta che ne sia fatta dalla Camera, ma deve intervenire tutto il potere legislativo, si richiede in somma una legge, non altrimenti che per lo stanziamento di qualunque altra spesa, che venga ad aggravare il bilancio dello Stato. Perchè incombe al potere legislativo esaminare, se la nuova opera sia utile, o necessaria, e, quel che è più, se le condizioni del bilancio dello Stato sian tali da poterne tollerare la relativa spesa.

È questo un punto di diritto, sovra cui ho visto esservi universalmente pieno accordo, nella pratica costituzionale non meno che nella dottrina degli scrittori nostrani e stranieri.¹⁸

Pur riconoscendo pertanto, che con buon fondamento dai contraenti e ricorrenti si affermasse non essere giuridicamente concepibile, che la Camera si divida in due personalità organicamente, sostanzialmente distinte, e che l'una possa, con le sue deliberazioni prese in pubblico, demolire quello che dalla stessa Camera siasi deliberato in comitato segreto,¹⁹ dovrà sempre ed ineluttabilmente venirsi alla conclusione, che il contratto che venga stipulato con la Camera per un oggetto, il quale non rientri nel suo normale funzionamento interno, non abbia verun valore legale, non costituisca verun vincolo giuridico, e dalla inosservanza di esso, nessuna responsabilità civile possa sorgere, nessun diritto a risarcimento di danni possa derivare.

*
* *

Riprendendo nel novello anno le vostre serene funzioni, e continuando nella vostra altissima missione, voi rappresentate sempre, come fu già da altri bene osservato, non soltanto una grande tutela di giustizia e di uguaglianza nel diritto, ma una rigida garanzia di libertà politica, mirando a serbare l'azione di ogni autorità nei suoi legali confini, ed insieme un forte presidio di unità nazionale, perchè l'unità delle nazioni si cementa e sostiene principalmente con l'unità del diritto e della legislazione, e quest'unità non si stabilisce e non si conserva se non per l'opera di un giudice a tutti superiore, che, avendo per suo compito precipuo la custodia della legge, ne renda uniformi per tutti l'intelligenza e l'applicazione, in armonia con le nuove esigenze del tempo.

*
* *

Nella grande celebrazione del primo Centenario del Codice civile francese, che or non è guari ha avuto luogo in Parigi, ove convennero i rappresentanti delle magistrature e dei giuristi d'ogni paese, e dove a rappresentare il Ministero della giustizia e quello della pubblica istruzione dell'Italia, ne fu fatto l'onore di prescegliere un magistrato della nostra Corte, venne soprattutto discusso, come già ebbi ad esporre in apposita relazione ch'è prossima a pubblicarsi, quale fosse stato il compito della magistratura, e, più specialmente della Corte di cassazione, in seguito alla promulgazione del Codice civile francese, e quale debba essere ora, dopo un secolo, di fronte alle nuove e profondamente diverse condizioni economiche e sociali. Ed io sono felice di poter dichiarare, come da tutti i lavori che furon presentati, da tutti i discorsi che furon letti (da quelli specialmente del Ministro di Giustizia, signor Vallé, del primo presidente della Cassazione, signor Ballo-Beaupré, e del decano della facoltà legale di Parigi, signor Glasson), emerse chiaro ed unanime il pensiero, che il Codice civile, che segnò un grande progresso nel sorgere del secolo decimonono, sia oggi nel vigesimo secolo impotente a soddisfare ai nuovi bisogni, alle odierne, varie e molteplici situazioni giuridiche, alle attuali, urgenti e progressive esigenze sociali di giustizia.²⁰ Donde il grave compito che s'impone alla Corte di Cassazione, di non dovere rimanere tetragona al movimento, al progresso della scienza, e l'opera sua dover essere un'opera feconda, che, elevandosi alle progressive manifestazioni delle discipline giuridiche, economiche e sociali, ricostruisca e rivesta di nuovi indumenti i precetti racchiusi nelle leggi, e ricercando e designando le nuove finalità, verso queste li sospinga e da queste e con queste, siano tratti in avanti a soddisfare quelle che

sono le vere e genuine esigenze della giustizia. Perocchè, essendo enormemente cangiate le basi economiche, sostanzialmente diverse le condizioni sociali, ed i rapporti di diritto privato connettendosi ed intrecciandosi per necessità logica coi rapporti economici e coi rapporti di diritto pubblico e sociale, torna impossibile intendere adeguatamente i problemi, che sorgono da codeste nuove rapide evoluzioni giuridiche, esattamente porre i termini dei conflitti che si sollevano, e giustamente risolverli e dirimerli, rimanendo stretti come in un campo chiuso entro la periferia delle antiche legislazioni, senza indagare in quale nuova relazione queste si trovino con quelli, e senza intendere a conciliare, sin dove sia possibile, i nuovi rapporti coi vecchi principî.²¹

Ed ho detto essere felice di aver potuto ciò constatare, poichè è appunto ai suenunciati concetti, che questo Supremo Consesso si è sempre ispirato, come sin dai primi anni della sua istituzione ebbe autorevolmente a rilevare il Procuratore generale De Falco, e di poi il Procuratore generale Pascale, e come fu anche in ultimo da me accennato nel discorso inaugurale del 1903.

I pentimenti, le variazioni e magari contraddizioni, che dicesi si riscontrino nella vostra giurisprudenza, sono inevitabili ovunque e sempre, ed in particolar modo presso di noi, perchè bisogna si tenga ben conto che tutta la nostra legislazione, il Codice penale specialmente, sia una legislazione nuova, che le più numerose e più gravi contese giudiziali cadono ora sull'interpretazione ed applicazione di leggi speciali, le quali son tutte, o quasi, di recentissima pubblicazione, e che infine non cessano ancora di esercitare la loro forte influenza le varie antiche tradizioni, dipendenti dalle diverse antiche leggi che avevano impero nei sette Stati in che l'Italia era divisa.

Nulla quindi di più naturale e di più logico, che la giurisprudenza non sia ancora ben ferma, e cangi e si modifichi, secondo che nei singoli casi che si presentano sotto una forma

nuova, si facciano ulteriori studi, e le nuove leggi si vengano a guardare ed esaminare sotto un aspetto diverso. Lo che è anche naturale, che con frequenza maggiore si verifichi nelle contese giurisdizionali, sia perchè queste dipendono da sempre nuove e molteplici leggi organiche coi relativi numerosi regolamenti, che si succedono e rinnovano con vertiginosa rapidità, sia e più specialmente perchè sin da quando furono pubblicate le principali leggi sulla giustizia amministrativa del 1889 e del 1890, nella dottrina vi fu pieno disaccordo sul punto diretto a stabilire quali precisamente fossero i concetti fondamentali, a cui quelle leggi fossero informate, quale ne fosse l'oggetto, quale la portata, disaccordo che tuttavia permane.

Ora per quanto il Supremo Collegio avesse sin da principio seguita quella, che a me parve e pare sempre, la dritta via, ed abbia messo ogni studio per non esserne distolto, era ed è nondimeno inevitabile che vi penetri or l'una, or l'altra teoria opposta, e si dia luogo così a varietà e contraddizione di sentenze, con varietà ed opposizione di motivi.²²

Chiunque del resto spinga lo sguardo al di là delle Alpi, indagli imparzialmente e segua con attenzione lo svolgersi delle legislazioni con le relative giurisprudenze straniere, quella in ispecie della Francia, che più a noi, nelle sue leggi, nei suoi ordinamenti, nei suoi magistrati, nel suo carattere e nelle sue tradizioni legislative e giudiziarie si avvicina, dovrà riconoscere che ivi sia avvenuto ed avvenga, nè più nè meno, quello che è avvenuto ed avviene in Italia. Basta, per persuadersene, aver letto il dottissimo discorso del Primo Presidente della Cassazione di Francia, M. Ballo-Beaupré, avanti citato, e gli splendidi lavori di Ed. Maynial e di Albert Wahl, pubblicati in occasione del Centenario del Codice civile francese.

E da quel discorso e da quei lavori si rileva ancora, come in quest'ultimo periodo di tempo, non solamente in Italia, ma in Francia e dappertutto, la pratica si diparta spesso dalla dot-

trina, e l'una vada quasi a ritroso dell'altra. Per la semplice quanto ineluttabile ragione, che la teoria, potendo e dovendo ispirarsi ed elevarsi liberamente ai principî della scienza, segue più immediatamente e più direttamente le nuove rapide e progressive condizioni ed evoluzioni economico-sociali odierne, mentre la pratica, avendo a suo fondamento ed oggetto la legge scritta, la quale vien dopo che la nuova concezione giuridica sia penetrata nella coscienza universale, non può dalla legge medesima dipartirsi, e quindi deve resistere e trovarsi talvolta in opposizione con la dottrina. ²³ Chè la giurisprudenza può e dev'essere bensì progressiva; ma deve pur sempre mantenersi entro i limiti della legge, nella sua giusta misura, senza mai trasmodare, e senza mai invadere ed usurpare quelle che sono le attribuzioni del potere legislativo. ²⁴

Io, lo dirò francamente, non partecipo allo sconforto ed a quel senso di scetticismo, pel quale si è perfino disperato, che la nostra Cassazione possa mai raggiungere quell'altezza, alla quale magistrature supreme di altri paesi sono già pervenute. Già lo dissi, sopra l'Italia, che talvolta ha sembianza scettica, di sconforto e di abbandono, v'è un'Italia ideale. Il *conosce te stesso*, in cui il filosofo greco poneva il sommo della sapienza e del proprio perfezionamento, è applicabile alle nazioni non meno che agli individui. E a me pare che l'Italia non conosca e non istimi abbastanza sè medesima, per aver fede nelle sue forze, nei suoi ordinamenti, nelle sue nobili ed immortali tradizioni, le quali dimostrano esser nata alla scienza ed all'arte del diritto per ingenita predestinazione. ²⁵

Eccellenze, Signori, io ho sempre una grande fede nell'anima. Ho fede nel Genio Italiano, che diè leggi all'universo, ed anche là dove la forza bruta mirava a soffocarlo ed opprimerlo si levò gigante, ed i suoi vincitori ed oppressori ne rimasero domi e vinti; ho fede nella toga del giurista e del magistrato italiano che rifulse sempre anche attraverso le vendette della fortuna, nei suoi Fori antichi, nei suoi Atenei, nelle sue antiche Magistrature, perfino nei Cenobi

solitari; ho fede nella terza Roma, Roma Italiana, sorretta dalla nostra antica e gloriosa Dinastia di Savoia, dal nostro Giovane Re, sentinella avanzata di ogni civile progresso. Il quale con la sua parola ammonì che: *come il civile consorzio nelle controversie fra individui ha sostituito la giustizia alla forza, così un nuovo grande passo nelle vie della civiltà farà regnare sovrana la giustizia nei rapporti fra le classi sociali.*

E poichè la sua letizia è letizia nostra, consentitemi che io mi renda interprete di tutti voi, inviando un omaggio riverente all'augusta Donna che presso alla culla dell'Erede Regale intende e prova in sè il palpito del popolo italico; e a Colei che col nome e il profumo d'un fiore fu compagna di Umberto Primo, e serbò culto e diè mistica aureola all'Urna immortale del Pantheon.

Così, coll'animo memore del passato, fidente dell'avvenire, io prego l'Eccellentissimo signor Presidente che voglia inaugurare in nome del nostro Re Vittorio Emanuele III il novello anno giuridico.

NOTE

¹ La Cour de Cassation a son siège à Paris (¹).

Elle comprend : un premier président, trois présidents de chambre et quarante-cinq conseillers, dont le plus ancien prend le titre de doyen (²).

Le ministère public y est exercé par un procureur général et six avocats généraux.

Un greffier en chef et quatre commis greffiers y sont chargés de la tenue du greffe et du service des audiences.

Il y a huit huissiers audienciers.

Devant elle fonctionne un bureau spécial, composé de soixante avocats, qui remplissent les mêmes fonctions auprès du Conseil d'Etat.

Le décret du 27 novembre 1790 en créant cette juridiction, lui avait donné le nom de *Tribunal de Cassation*, qu'elle conserva jusqu'au 28 froréal an XII, où le sénatus-consulte organique de l'Empire (article 136) lui attribua la dénomination de Cour de Cassation, qu'elle a encore aujourd'hui.

Le président prit en vertu du même sénatus-consulte, le titre de premier président, les vice-présidents de section, celui de présidents, et le commissaire du gouvernement, celui de procureur général. Le titre de *conseillers*, ne fut conféré aux juges, et celui d'*avocats généraux* aux

(¹) Le décret du 27 novembre 1790 instituait le Tribunal de Cassation «auprès du Corps législatif» pour rapprocher du corps chargé de faire la loi le tribunal auquel était confiée la mission de l'interpréter et de rappeler les juges à sa stricte observation. C'est la loi du 27 ventôse an VIII qui a fixé définitivement son siège à Paris.

(²) Ce titre lui a été conféré par l'article 81 de l'ordonnance du 15 janvier 1826.

substitut du procureur général que par le décret du 19 mars 1810. Le titre de *premier avocat général*, qui avait été attribué au plus ancien des avocats généraux par l'article 50 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 a été supprimé par décret du 22 novembre 1890.

Le nombre des membres était primitivement de quarante-deux. Il fut porté à cinquante par la loi du 5 vendémiaire an IV, puis réduit à quarante-huit par la loi du 27 ventôse an VIII (art. 58).

Le chiffre actuel de quarante-neuf résulte de la création d'un troisième poste de président de chambre (décret du 28 janvier 1811).

Voir ERNEST FAYE, *La Cour de Cassation*, pag. 17, Paris, 1903.

² Décret 13 mars 1853 :

Art. 1^{er}. A compter du 1^{er} avril prochain les traitements des membres de la Cour de Cassation seront rétablis au taux fixé par l'ordonnance du 7 novembre 1830. Celui du premier président et du procureur général sera fixé à 35,000 francs.

E nel decreto 22 settembre 1862 venne stabilito :

Art. 1^{er}. A partir du 1^{er} janvier 1863, les traitements des membres ci-après désignés de la Cour de Cassation sont fixés, savoir :

Présidents des chambres et premier avocat général, 25,000 francs.

Avocats généraux, 20,000 francs.

Conseillers, 18,000 francs.

Commis greffiers de chambre, 5000 francs.

³ Perchè s'intendano e definiscano meglio i termini di confronto tra il lavoro dell'una e quello dell'altra Cassazione, è bene avere sott'occhi quale precisamente sia l'ordinamento organico e come funzioni ciascuna delle tre Sezioni della Cassazione di Francia, così come ne viene esposto dal Faye, che è pure consigliere di quel Supremo Collegio :

Attributions de la Chambre des requêtes.

L'art. 60 de la loi du 27 ventôse, an VIII, porte : « La première Section (Section des requêtes) statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en Cassation, ou en prise à partie, et définitivement sur les demandes soit en règlement de juges, soit en renvoi d'un Tribunal à un autre ».

La plus importante des attributions de cette Chambre est l'examen préalable des requêtes en Cassation ; il ne suffit pas que le pourvoi soit recevable dans la forme, il faut encore qu'il soit fondé sur des moyens assez sérieux pour qu'il apparaisse l'utilité d'un débat contradictoire ; la Chambre se prononce soit par un arrêt d'admission, non motivé, soit par un arrêt de rejet, dont elle donne les motifs. Cet examen préalable

est de droit commun et ne comporte d'autres exceptions que celles qui sont expressément édictées par la loi. Ces exceptions concernent les affaires criminelles, correctionnelles et de police, qui sont portées directement devant la Chambre criminelle (L. 27 ventôse, an VIII, art. 60), et celles qui seront indiquées au paragraphe suivant, relatif aux attributions de la Chambre civile.

Aux termes de l'art. 13 de la loi du 29 juin 1894, la Chambre des requêtes statue définitivement et sans renvoi devant la Chambre civile en matière d'élections des membres des Conseils d'administration des Caisses de secour et de retraites des ouvriers mineurs.

En indiquant, sous le paragraphe précédent, les attributions générales de la Cour, nous avons fait connaître les modifications apportées à la loi de l'an VIII par la législation qui a suivi, relativement aux demandes en prise en partie, en règlement de juges et en renvoi d'un Tribunal à un autre. Nous y reviendrons, en traitant spécialement de chacune de ces matières.

C'est également à la Chambre des requêtes qu'il appartient d'annuler, sur la dénonciation du ministre de la justice, les actes judiciaires entachés d'excès de pouvoir (L. 27 ventôse, an VIII, art. 80).

C'est elle enfin qui autorise les poursuites contre les magistrats de Cours d'appel pour crimes et délits commis hors de leurs fonctions (C. istr. crim., art. 482); s'il s'agit de crimes commis dans les fonctions, elle examine s'il a lieu de renvoyer le magistrat devant la Chambre civile, procédant comme Chambre de mises en accusation (C. istr. crim., art. 491 et suivants). Elle procédera elle-même, en cette qualité de Chambre de mises en accusation, si le renvoi lui est fait par la Chambre civile, à l'occasion d'une affaire pendante devant celle-ci.

Attributions de la Chambre civile.

« Aux termes de la loi du 27 ventôse, an VIII, art. 60, la seconde Section (Section civile) prononcera définitivement sur les demandes en Cassation, ou en prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises ».

Lui sont portées directement, par exception, sans passer par la Chambre des requêtes :

les pourvois dans l'intérêt de la loi formés par le procureur général (L. 27 ventôse, an VIII, art. 88);

les pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 20 et 42);

ceux qui sont relatifs à la formation et à la révision des listes électorales politiques (L. 30 novembre 1875, art. I), consulaires (L. 8 dé-

cembre 1883, art. 6), des Églises réformées (décr. 12 novembre 1880, art. 6), à la désignation des délégués chargés d'élire les représentants des Sociétés de secours mutuels au Conseil supérieur de ces Sociétés (décr. 5 mai 1899, art. 7);

ceux qui concernent la validité des élections consulaires (L. 8 décembre 1883, art. 11) et des élections des Conseils d'administration des Sociétés de secours mutuels (L. 1^{er} avril 1898, art. 6);

ceux qui sont formés en vertu de l'art. 20 de la loi du 12 juillet 1875, sur la liberté de l'enseignement supérieur;

les pourvois en matière de recrutement dans les cas prévus par l'art. 31 de la loi du 16 juillet 1889.

Elle statue, comme Chambre des mises en accusation, sur le renvoi qui lui est fait par une des autres Chambres, quand il s'agit d'un crime commis dans l'exercice des fonctions par un Tribunal civil ou de commerce, ou par un magistrat de Cour d'appel (C. instr. crim., art. 492).

La Chambre civile, qui est présidée d'ordinaire par le premier président, est déléguée par la Cour pour donner son avis sur les cessions d'office, et pour recevoir les serments des avocats, des greffiers et des interprètes agréés.

Attributions de la Chambre criminelle.

« La troisième Section (Section criminelle) prononcera exclusivement sur les demandes en Cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission » (L. 27 ventôse, an VIII, art. 60).

Le règlement de 1738 ne faisait pas de distinction entre les affaires criminelles et les affaires civiles; elles étaient toutes examinées par le Bureau de requêtes, et il en fut de même, à l'origine, au Tribunal de cassation. La suppression de ce préliminaire a été édictée par l'art. 4 de la loi du 2 brumaire, an IV, dans les termes mêmes qui ont été reproduits par la loi de l'an VIII. L'art. 426, C. instr. crim., contient la même disposition.

Cette Chambre connaît, en outre, dans les mêmes matières:

des demandes en règlement de juges (C. instr. crim., art. 526 et suivants);

des demandes en renvoi d'un Tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime (même Code, art. 542). Contrairement à ce qui existe en matière civile, toutes ces demandes sont exclusivement de la compétence de la Chambre criminelle, alors même que les Tribunaux appartiennent au même ressort de Cour d'appel;

des demandes en annulation des actes judiciaires dénoncés par le ministre de la justice (même Code, art. 441);

des pouvoirs formés par le procureur général dans l'intérêt de la loi (même Code, art. 442);

des demandes en révision (art. 443).

L'article 426 du même Code confère à la Chambre criminelle des pouvoirs plus étendus qu'aux autres Sections, en l'autorisant à casser sans renvoi, lorsque le fait qui a donné lieu à une condamnation ne constitue pas un délit qualifié par la loi, et qu'il n'y a pas de partie civile. Lorsqu'elle annule une décision pour incompétence, elle renvoie directement l'affaire au Tribunal qui doit en connaître.

La procédure à suivre devant cette Chambre est organisée non par le règlement de 1738, comme en matière civile, mais par les articles 410 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Attributions des Chambres réunies.

Aux termes des articles 66 et 67 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, la Chambre criminelle, indépendamment de son service ordinaire, est chargée du service de vacations, qui comprend l'expédition des affaires urgentes.

Ces affaires sont, d'après l'art. 9 de cette ordonnance: « les réquisitions du Ministère Public... les affaires qui requièrent célérité, selon la loi ». La Chambre est juge de l'urgence et doit se prononcer préalablement sur ce point. Dans ce nombre doivent être rangées, suivant les circonstances, les demandes en règlement des juges et les renvois d'un Tribunal à un autre, mentionnées spécialement dans l'ordonnance du 24 août 1815, les pourvois dans l'intérêt de la loi, les demandes en annulation d'actes judiciaires pour excès de pouvoir.

Les Chambres réunies ne peuvent délibérer qu'au nombre de trente-trois juges au moins.

Elles statuent :

sur le second pourvoi, formé après cassation d'une première décision, lorsque le Tribunal de renvoi a refusé de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, et que sa décision est attaquée par les mêmes moyens (L. 18 avril 1837);

sur les demandes en révision des procès criminels et correctionnels, lorsque la Chambre criminelle, saisie de la demande, a estimé que l'affaire n'était en état et a procédé à une information (L. 1^{er} mars 1899).

Elles constituent le *Conseil supérieur de la Magistrature*, chargé de statuer en matière disciplinaire (L. 30 août 1883, art. 13).

Une audience solennelle est tenue à la rentrée des vacances, audience

à laquelle les avocats renouvellent leur serment (ordonnance du 15 janvier 1826, art. 71).

4

Ordonnance 15 janvier 1826.

Des audiences.

25. Les audiences de la Cour de cassation sont publiques, et durent quatre heures.

26. Il y a dans chaque Chambre trois audiences par semaine; les jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par une délibération de la Cour.

27. Les Chambres peuvent accorder des audiences extraordinaires, selon la nature, le nombre ou l'urgence des affaires portées devant elles; les jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par la Chambre qui les accorde.

Art. 1er. La Cour de cassation se divise en trois Chambres, savoir: la Chambre des requêtes, la Chambre civile et la Chambre criminelle.

Art. 2. Les Chambres siègent isolément, ou se réunissent en assemblée générale et en audience solennelle, selon les règles de compétence fixées par la loi.

Art. 3. Conformément à l'article de la loi du 18 mars 1800, ne rendent d'arrêts qu'au nombre de onze membres au moins.

⁵ « A questo pendio, scrive il Troplong, si unisce il lodevole desiderio del disbrigo degli affari per non far languire il corso della giustizia. Il tempo stringe e si lasciano sfuggire quelle decisioni le quali nella loro incompleta brevità motivano la questione per la questione stessa, o che, improvvisate senza la lettura delle carte, portano l'impronta della precipitazione che le ha fatte proferire. **È vero che con questa attività troppo frettolosa si occupa un posto distinto nelle statistiche, le quali numerano senza pesare; ma si occupa poi un grado assai inferiore nella scienza, che pesa e non numera. Loisel ha detto: Saggio è quel giudice che ascolta e tardi decide. Impe- rocchè di matto giudice è breve la sentenza.** ⁽¹⁾ »

È questa la storia dei buoni arresti e la pietra di paragone dei cattivi ».

(Vedi la *Prefazione al Commentario sul contratto di compra-vendita*).

⁶ V. L. VON STEIN, *La scienza della pubblica amministrazione*, pagina 729 e seg.; GUSTAVE LE POITTEVIN, *La liberté de la presse depuis*

⁽¹⁾ Lib. VI, tom. III, n° 14.

la Révolution; A. E. CHERBULIEZ, *La democrazia nella Svizzera*; ALESSIO DI TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*; A. BRUNIALTI, *La libertà nello Stato moderno*.

⁷ I Tribunali che vi han giudicato sono stati i Tribunali di Bologna, di Milano e di Roma. Il pubblico ministero davanti il Tribunale di Roma fu rappresentato dal sostituto procuratore del re cav. Tommasi, il quale ha pure pubblicato un articolo sul giornale *La Legge*, vol. 44, 1621 in nota.

Vedi anche la *Rivista Penale*, vol. IX, serie 4^a, pag. 351, e vol. X, pag. 457.

⁸ Le due sentenze della I Sezione della Cassazione, estese dal distinto consigliere Fontana, furono pubblicate addì 14 maggio 1904, e riportate nella *Rivista Penale* a pag. 44 e 457 del vol. X, serie 4^a.

⁹ Nell'*Eclair* di Parigi del 3 giugno 1891, ricordo di aver letto: « Quelques-uns de nos confrères sont trop modestes, ne se rendent pas assez compte de l'influence de la presse sur les verdicts rendus. Pendant des mois « elle chauffe » l'opinion, dramatise l'affaire, prive inconsuëment le prévenu, par un mot cruel, un détail répugnant, des vagues sympathies qui pouvaient décider de son sort... Qui dira jamais la pression subie par le cerveau d'un bon juré, lisant le matin dans sa feuille que toute compassion lui serait imputée à faiblesse; que l'opinion exige de lui un implacable arrêt? ».

¹⁰ La presse... — scrivono nel loro volume di recentissima pubblicazione i signori Loiller e Vonouen col titolo: *Les erreurs judiciaires et leurs causes* — comment ne pas parler de son rôle, dans un ouvrage sur les erreurs judiciaires? La presse, en étendant à l'infini la publicité de l'audience, est devenue le seul contrôle efficace de la justice. La presse est le plus puissant auxiliaire de l'innocent condamné.

Cependant, il faut l'avouer — elle le reconnaît elle-même — son système d'informations en matière criminelle entraîne de déplorables conséquences.

Nombre de journalistes l'ont écrit avant nous; mais les critiques n'y changeront rien.

Quel que soit leur souci personnel des intérêts de la défense les reporters sont fatalement amenés à déterminer contre l'accusé un courant défavorable.

« Tout reporter est ministère public » pourrait-on dire en modifiant un peu le vieil adage.

Il l'est, et ce ne pas sa faute: un crime est commis; le journaliste qui l'apprend part aux nouvelles: il prend ses informations à bonne source; il va questionner le commissaire de police qui a procédé à l'enquête. Ce n'est pas ce magistrat qui songe à diminuer l'importance de l'assassinat découvert par ses agents; ce n'est pas lui non plus qui plaide l'innocence de l'homme arrêté. Il communique obligeamment au journaliste toutes les charges déjà recueillies, il lui fait délicatement remarquer la rapidité avec laquelle ont été menées les recherches, il annonce pour le lendemain des preuves de culpabilité nouvelles, peut-être des aveux. Un souci d'équité guide, au reste, le commissaire dans ses communications aux journaux; il s'efforce de faire autant à tous les confrères.

Cependant, pour compléter l'article à faire, le reporter consciencieux veut se documenter encore. Il se rend à la maison du crime, il écoute le concierge, les voisins, les parents de la victime et, de la sorte préparé, rentre à son journal où il écrit un « papier des plus intéressants ».

Comme il ne faut rien négliger, il fait la part de la défense; avant de finir, il ajoute quelques lignes: « Le misérable a nié avec un cynisme effrayant ».

Bien *cuisiné* par les agents qui le gardent à vue, il ne tardera pas à entrer dans la voie des aveux ».

Volontiers le journaliste en dirait plus long, mais, dans son enquête, partout il a trouvé des accusateurs et pas un avocat.

Naturellement, dès le premier jour, on a publié les antécédents de l'homme arrêté, on a donné le nom de « *la famille honorable* » à laquelle appartient « *le meurtrier* »; on a indiqué la profession de son père celle de ses frères. Rien n'a été oublié de ce qui peut satisfaire la curiosité des lecteurs avides de détails.

Que devient, dans tout cela, l'honneur de l'accusé, innocent ou non? Nul n'y a songé.

¹¹ RASTIGNAC, nella *Tribuna* del 1904, n. 315.

¹² Tutte le accennate questioni furono discusse ampiamente nella causa tra monsignor Garroni ed il cardinale Cretoni c. il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e decise con tre sentenze della Cassazione di Roma, una della Sezione Civile e due delle Sezioni Unite, in data dei 17 giugno 1902 e 9 aprile 1904, estese dagli illustri consiglieri Niutta e Corbo.

¹³ Nella causa tra i signori Talamo e Mannaiuolo c. la Camera dei deputati. La Cassazione vi ha giudicato con due sentenze, l'una

delle Sezioni Unite, l'altra della Sezione civile, in data 28 giugno 1904, estese entrambe dal chiarissimo consigliere Mortara.

¹⁴ Vedi lo STEIN, op. cit., pag. 208 e seg.; l'ARNDTs, *Trattato delle Pandette*, vol. I, pag. 64; il GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, il quale, nel vol. II, tra l'altro, osserva:

Lo Stato, la provincia, il comune esercitano principalmente diritti pubblici. Ma quando esercitano questi diritti, non si valgono di quella veste che a torto o a ragione si suol chiamare dai legisti personalità giuridica, bensì esercitano la personalità politica o di ragione pubblica. È un uso ormai adottato che gli enti collettivi si chiamino *persone giuridiche* in quanto *utuntur iure privatorum*. Non sarà un bel parlare esatto; ma è quello che corre. E da un altro canto, sebbene la personalità giuridica si riferisca principalmente al diritto privato, invade non poco il diritto pubblico, il quale, non solo presta le norme sulla erezione delle persone giuridiche, ma modifica il diritto privato per adattarlo alla natura degli enti, che se ne debbono giovare; oltrechè taluni di questi esercitano anche dei veri diritti pubblici. Di modo che la dottrina delle persone giuridiche, mentre pianta le radici nel campo del diritto privato, estende i rami e le fronde su quello del diritto pubblico.

Oh! lo Stato è un ente individuo, si dirà: e come può stare che abbia due personalità diverse? Non sono più i tempi che la favola di Giano bifronte possa trovar credito; nè la civiltà del secolo consente di spacciare come un canone scientifico la novella di un ente, sia pur morale, provvisto di doppia persona. Ed io rispondo. Badiamo di non sofisticare sulle parole; perchè quando si dice che la personalità è doppia, non si vuol mica intendere che ci siano due unità sostanziali diverse, ma uno stato solo fornito e di una veste politica con cui governa, e di una veste giuridica per cui possiede e contratta.

Personalità, a senso dei giureconsulti esprimendo un astratto, con cui si dinotano certi attributi giuridici, non vuol dire altro che capacità; ond'è che allorquando gli attributi sono di due specie diverse, la capacità diventa doppia. Nè lo Stato è il solo ad avere attributi di natura diversa. Ci sono molte altre persone, vuoi morali, vuoi fisiche, le quali hanno relazioni che si rannodano ai due ordini distinti di capacità.

¹⁵ Altro è dire che le due personalità dello Stato avendo radice nel medesimo soggetto non possono vivere straniere l'una all'altra, e debbono modificarsi di quando in quando per l'attrito reciproco, altro il negare la coesistenza di due ordini di uffici che arguiscono due capacità diverse, e far di ogni erba un fascio. Quanto è vera la prima, altret-

tanto sarebbe falsa e pericolosa la seconda proposizione: la quale farebbe ritornare gli studi alla imperfezione del tempo passato. Mentre invece la distinzione che oggi si fa tra la personalità politica e la giuridica dello Stato, è un portato legittimo e progressivo della scienza moderna. (GIORGI, op. cit., vol. 2°).

¹⁶ Altro è far questione di parole sul significato della espressione di *personalità giuridica*, e dire che nel modo generalmente inteso appella alla capacità di diritto privato; altro muovere disputa di sostanza, pretendendo di chiudere le persone giuridiche dentro le angustie del diritto privato. Alla prima puoi rispondere permettendoti di criticare il linguaggio invalso nell'uso; perchè personalità giuridica nel suo senso naturale si riferirebbe ugualmente al diritto privato ed al diritto pubblico. Alla seconda devi replicare respingendo l'assurda pretesa; e smentirla mostrando lo Stato, la Provincia, il Comune, e tante amministrazioni pubbliche, dotate insieme di personalità giuridica *stricto sensu*, cioè a dire privata, e di personalità pubblica o politica. (GIORGI, op. cit., vol. 1°).

¹⁷ Vedi tutti gli scrittori citati nella nota 14^a e specialmente il GIORGI, vol. 1°.

¹⁸ Non v'ha su tale argomento nulla nello Statuto, nulla nel regolamento della Camera dei deputati, od in quello del Senato. Ma quanto abbiain detto si argomenta dai fondamentali principj di diritto costituzionale, ed è il portato di un'antica e, può dirsi, universale consuetudine.

« Ciascuna Camera, leggesi nel *Trattato pratico di diritto parlamentare* di Giulio Poudra ed Eugenio Pierre (pag. 431 e seg.), vota separatamente la dotazione assegnata alle sue spese annuali, ma la cifra totale di questa dotazione viene poscia inscritta nel bilancio generale dello Stato. Per tale motivo il bilancio interno della Camera non si vota a scrutinio pubblico ».

« Nel caso d'insufficienza della dotazione inscritta nel bilancio generale dello Stato, non può esser provveduto che mediante una legge speciale votata dalle due Camere, coll'obbligo dello scrutinio pubblico. La iniziativa di tale legge può essere regolarmente presa dalla Commissione di contabilità, ma in questo caso non è già un progetto di risoluzione d'ordine interno che la Commissione di contabilità sottopone alla Camera, sibbene una vera proposta di legge che, dopo approvata, dev'essere trasmessa dal presidente all'altra Camera, la cui approvazione è pure indispensabile. Il progetto votato dalle due Camere deve essere promulgato nelle forme ordinarie come legge dello Stato ».

« La tabella annessa al bilancio della Camera non è messa ai voti,

perchè comprende non già capitoli speciali, ma semplici articoli, fra i quali i questori hanno facoltà di storno ».

« Quando il potere legislativo viene esercitato da due Camere, si usa costantemente di non discutere in una Camera la cifra o il modo d'impiego della dotazione assegnata all'altra Camera, siccome questioni di ordine interno, sulle quali, per un senso di mutua e reciproca convenienza, si deve evitare la discussione così nell'una come nell'altra Assemblea ».

Che se nel diritto moderno, a cagione dello sviluppo generale della codificazione, la consuetudine ha perduto quasi ogni importanza nel diritto privato, essa conserva ancora un grande valore nel campo del diritto pubblico.

La ragione di questa differenza è stata assai bene accennata da V. Emmanuele Orlando: « Mentre il diritto privato si collega con una relazione non interrotta di più secoli col diritto romano e si giova quindi del mirabile sviluppo sistematico di esso, il nostro diritto pubblico manca quasi affatto di rapporti tradizionali, ed ha dovuto prendere per modello leggi di altri popoli, con un procedimento non di rado precipitoso, anzi abborracciato: per la quale ragione il sistema legislativo riesce da un lato incompleto, dall'altro lato difforme con le vere tendenze dello spirito nazionale: difetti cui una consuetudine può rimediare.

La seconda ragione poi ha una gravità maggiore, come quella che è inerente alla natura medesima del diritto pubblico. Difatti molti dei principi di esso, e per avventura fra i più gravi ed importanti, sfuggono ad una dichiarazione precipua ed assoluta e mal si prestano ad essere contenuti nella rigidità di una formola. Così è che molta parte del diritto pubblico inglese si fonda sulla consuetudine; così è che nella nostra Italia medesima la consuetudine conserva un'efficacia non lieve; anzi, non di rado, nel corso del nostro studio vedremo persino posta e risolta negativamente la quistione se convenga o pur no regolare con legge alcuni rapporti del diritto pubblico.

Il difetto di precisione, la flessibilità, l'adattabilità a tutte le diverse circostanze della politica, che sono qualità negative nel diritto privato, accrescono l'importanza della consuetudine nel diritto pubblico. Francesco Bacone aveva ragione di dire che le migliori leggi sono quelle che lasciano minor arbitrio al giudice, ma si riferiva al diritto privato.

Nel diritto pubblico, pur facendo la giusta parte all'elemento giuridico, bisogna tener gran conto dell'elemento politico, ed evitare ad ogni costo uno di quei conflitti tra i testi legislativi o costituzionali e

le assolute necessità o le vigorose espressioni della coscienza popolare che riescono per lo più a rovesciare qualsiasi ostacolo loro si apponga. La possibilità di questi pericolosi conflitti è infinitamente minore « quando la norma eventuale di diritto pubblico non si contenga in un rigido precetto legislativo, ma attinga la sua efficacia direttamente in quella coscienza pubblica capace di avvertire con meravigliosa prontezza e squisitezza i nuovi bisogni ed i mezzi onde provvedervi ».

¹⁹ Se si facesse assorbire la personalità giuridica dalla politica, ossia il diritto privato dal pubblico, aumenterebbe la responsabilità civile dello Stato anche in quelle relazioni di mero diritto privato, che pur sono necessarie alla vitalità dello Stato; convertirebbe il diritto pubblico in un asilo d'immunità, ovvero negherebbe allo Stato la personalità giuridica e lo metterebbe nell'impotenza di fruire del Codice civile, come ne godono tutti gli enti morali che sono da meno di lui. Se la politica dalla giuridica, cioè a dire il diritto pubblico dal privato, impicciolirebbe il concetto dello Stato, incaglierebbe l'azione governativa sottomettendola a criteri angusti e disadatti, nè potrebbe in buona logica acconsentire alla prevalenza dell'interesse pubblico sul privato. (GIORGI, op. citata, vol. 3^o).

²⁰ Il guardasigilli M. Vallé ebbe ad osservare:

Les centenaires sont pour les peuples des occasions de se souvenir et de comparer: on ne peut être rassuré sur sa gloire que lorsqu'on est certain de la mériter encore.

Le Code civil n'a pas tout prévu, il ne pouvait pas tout prévoir. Il serait donc puéril de nier qu'il n'ait besoin d'une réforme, car le Parlement le réforme tous les jours.

Les écoles ne discutent que sur la méthode à suivre. Croyons-en l'intelligence humaine qui ne saurait comprendre tous les problèmes à la fois et sériions les efforts et les progrès.

Déjà, modifiant notre Code séculaire, des projets de loi sur les sociétés et les assurances qui se présentent avec l'apparence de véritables Codes spéciaux sont soumis aux délibérations du Parlement pendant que s'achève le Code du travail.

Ainsi les grandes lacunes du Code civil sont près de se combler.

En outre, la jurisprudence révèle au jour le jour les besoins nouveaux de la société, applique la volonté du pays à tous les cas particuliers, découvre des formules nouvelles, et nous offre une source de droit parce qu'elle offre une source de clarté.

Ed il Bourdillon:

Seul l'orgueil d'un créateur, ou la partialité d'un critique se refuse-

rait à reconnaître que dans la lente, mais continuelle transformation des rapports humains, une œuvre sociale ne peut prétendre à la durée qu'à la condition de ne point être immuable.

Mais croyez que celle-là est bonne — et je puis dire glorieuse — que les générations, respectueuses de l'harmonie qu'elles y découvrent, conscientes de la grandeur qui s'y révèle, travaillent à sauvegarder chaque jour des atteintes du temps.

N'est-ce point ce culte raisonnable du passé qui écarte les hardiesses malencontreuses, rassure les pensées hésitantes, en un mot, discipline l'effort? Et tel est le sens, messieurs, de l'hommage sinon le plus éclatant, du moins le plus unanime que nous puissions décerner au Code civil; reconnaître que nous lui devons la coordination la plus vaste de nos monuments juridiques, et que c'est, soyez-en sûrs, la fermeté et la rigueur des principes que nous y puissions qui fécondent et vivifient le travail incessant des législations modernes.

²¹ Il decano della Facoltà legale, M. Glasson, disse:

La jurisprudence elle-même s'est émancipée et, empruntant au préteur romain des procédés qui lui étaient familiers, elle a complété ou même parfois modifié le Code civil. La doctrine ne pouvait rester en arrière; elle devait même aller plus loin. Certains jurisconsultes en sont arrivés à considérer la coutume comme une sorte de droit qu'il faut placer à côté de la loi écrite. On a même essayé d'attribuer une certaine force obligatoire aux opinions des jurisconsultes, d'ailleurs sous des conditions assez rigoureuses. Nos prédécesseurs, respectueux de la loi, lui soumettaient leurs doctrines. Plusieurs contemporains, plus audacieux, ne sont pas éloignés d'assujettir à leurs doctrines la loi elle-même. Ils ont rencontré de sérieuses résistances auxquelles ils devaient s'attendre, la lutte est engagée, et le moment n'est pas encore venu d'en connaître les résultats. J'aime mieux en terminant convier tous les hommes de science et de pratique, amis du bien, pénétrés de l'esprit de justice, désireux d'assurer la paix sociale, à une autre œuvre déjà commencée, mais non achevée, et qui, pour être menée à bonne fin, demande autant d'activité que de dévouement.

On a vu de notre temps surgir tout un peuple nouveau, celui des travailleurs. Les lois de la Révolution avaient supprimé les anciennes corporations. Puis les interminables guerres de la République et de l'Empire avaient suspendu le commerce et l'industrie; les hommes étaient aux armées et non dans les ateliers. La paix rétablie, le travail reparut; les rapports entre patrons et ouvriers se multiplièrent, se compliquèrent, se transformèrent. On repoussait désormais le patronage pour se

placer exclusivement sur le terrain du droit. Mais où se trouvait ce droit des travailleurs? On l'aurait cherché en vain dans le Code civil. Une législation nouvelle s'imposait; on s'est mis à la tâche, tâche particulièrement lourde et difficile.

Dans la lutte pour la vie l'enjeu n'a jamais été aussi formidable: il y va de la fortune publique, de la liberté des citoyens, du progrès de l'humanité. Il nous faut un second Code. Il a déjà été préparé en partie par un certain nombre de lois. Ce Code du travail doit être inspiré par le même esprit que le Code civil, je veux dire par l'esprit de justice, de sorte que ces deux Codes loin d'entrer en conflit l'un avec l'autre se complèteraient réciproquement et se joindraient comme les deux mains du corps social pour apprendre à tous leurs devoirs et assurer le respect de leurs droits.

Nè diverso fu il pensiero dell'illustre Primo Presidente, M. Ballo-Beaupré:

Je viens de m'expliquer, messieurs, sur ce rôle tel qu'il apparaît en des matières, non réglementées spécialement par le Code civil.

Mais bien plus nombreuses sont celles où il s'est affirmé progressivement dans un sens que l'interprétation littérale des textes ne semblait pas d'abord comporter.

L'énumération en serait longue; je citerai très sommairement quelques exemples.

La jurisprudence a réalisé les progrès dont je parle, soit en réagissant contre des prescriptions motivées par d'anciens abus ou inspirées par de vieilles traditions, soit en développant les dispositions mêmes de la loi.

²² D'altra parte è d'uopo anche rilevare che non sempre quelle, che paiono e si dicono sentenze contraddittorie, veramente siano tali, e spesso la diversità del giudizio emesso dipenda dalla diversità, per quanto minima, delle speciali circostanze di fatto nelle due cause.

Lo studio delle decisioni — scriveva fin dal suo tempo il Troplong — ha un'utilità più grande e più giornaliera, poichè presenta al giureconsulto lo spettacolo della legge in azione. Per me, mi sono avvalso delle decisioni delle Corti, ho moltiplicato le applicazioni per non meritare il rimprovero che Cuiacio faceva agli autori oltremontani, *in re facili multi, in difficili muti*. Ma questo studio richiede più di ogni altro l'aiuto dello spirito di esame ed una grande indipendenza di giudicare.

I pericoli che accompagnano l'uso degli arresti possono essere riferiti a due cause: essi provengono da coloro che li raccolgono, o da coloro che li pronunziano.

In ogni tempo si è riconosciuto quanto l'incarico di compilare decisioni sia difficile e delicato. Esso richiede non solamente una rara intelligenza, un sapere esatto e diligente, ma ancora la possibilità di verificare le decisioni nelle sorgenti originali.

Affinchè una notizia fosse ben fatta, converrebbe che il compilatore avesse assistito alla discussione e fosse stato presente alla deliberazione, o almeno che avesse presa conoscenza de' documenti per quindi esser padrone della questione per le sue osservazioni critiche. Ma in fatti si sa che i raccoglitori di arresti hanno molta noncuranza, e che frequenti esempi di disattenzione si fanno osservare nelle loro collezioni. Ecco il giudizio severo che il cancelliere d'Agnesseau portava sul *Giornale delle udienze*, il quale per altro ha molte qualità che mancano alle compilazioni che oggi possediamo. « Il giornale delle udienze del Parlamento di Parigi non è un garante ben sicuro delle massime che l'autore di questo giornale mette nella bocca degli avvocati generali. Il riassunto che riferisce delle loro arringhe è ordinariamente molto mal fatto, sebbene esso alle volte colpisca bene il senso delle massime che fa loro mettere innanzi; l'opéra per questo non merita più fiducia, ed ha il carattere della maggior parte delle raccolte di questa specie, *le quali hanno spesso più autorità da lontano che da vicino* ». ⁽¹⁾

Bretonnier rivolgeva ancora rimproveri più vivi ai compilatori di arresti del suo tempo, tra i quali si contavano per altro magistrati del più alto merito.

« *Havvi poco fondamento a fare* — ei diceva — *sulla fede de' compilatori di arresti*. Imperocchè Bardet passa per uno dei più esatti, ed intanto si è grossolanamente qui ingannato. Che cosa poi deve giudicarsi degli altri? Non so se quello che mi fo a dire passerà per una bestemmia. Louet, per lo quale si ha tanta stima nel foro e meritamente, si è sovente ingannato. La maggior parte degli arresti da lui citati sono male applicati. Leprêtre, riferendo un arresto citato ancora da Louet, gli dà un altro senso, un'altra data ed altri nomi alle parti.

« Se due magistrati tanto illuminati, ch'erano tutti due della stessa Camera, che avevano entrambi assistito al giudizio, riferiscono l'arresto tutto differentemente, che deve mai attendersi dagli altri? Se questi, dei quali può dirsi: *vos dii estis*: sono capaci d'ingannarsi, che non faranno i mortali? » ⁽²⁾

Sembra, oggi che le decisioni sono motivate, che sia più facile ai compilatori d'impadronirsi del vero senso e ritrarne la fisionomia. Intanto

⁽¹⁾ D'AGNESSEAU, tomo 8º, lettera 420.

⁽²⁾ *Sopra Henrys*, tomo 4º, pag. 312.

numerose imperfezioni lasciano sussistere, press'a poco in tutta la loro forza, le censure di d'Agnesseau e di Bretonnier. Alle volte i fatti sono monchi o soppressi totalmente, ed intanto che cosa mai è un arresto senza l'esposizione fedele e particolareggiata de' fatti che vi hanno dato luogo?

Alle volte il compilatore sopprime i motivi sotto pretesto di una identità di cui si rende egli solo giudice, e ch'è spesso fallace; qui si trova omessa una circostanza decisiva, e lascia l'arresto inesplicabile; là i fatti riferiti dal compilatore sono in opposizione con quelli che la decisione ritiene per costanti, senza che nulla prepari chi legge a questo antagonismo, gliene somministri la chiave. Aggiungete a tutto questo le inesattezze che presentano alle volte i sommari, che ingannano il lettore poco attento o stretto dal tempo, l'esposizione incompleta delle decisioni delle parti, la mancanza delle conclusioni del Pubblico Ministero, ecc. Questi difetti certamente non sono abituali e sono compensati da molte qualità. Debbono attribuirsi meno all'incapacità de' compilatori, i quali sono avvocati distinti ed occupatissimi, che alla natura stessa di questo genere di lavoro, ch'è dispiacevole e noioso ⁽¹⁾ e che raramente è accompagnato dai documenti originali che possono rischiarrarlo. Ma non è men vero che nello stato delle cose le collezioni degli arresti debbono essere consultate con molte precauzioni. Per questi motivi ho creduto per me un dovere di far notare le lacune che ho trovate in queste sorgenti preziose per la scienza, e le più consultate di tutte. Se coloro che concorrono alla compilazione degli arresti, fossero ben convinti dell'alta importanza che i pratici ed alcuni giudici pongono in una decisione, sol perchè stampata, conoscerebbero che il loro incarico è gravissimo, e malgrado la poca attrattiva che offre nella esecuzione, non potrebbero mai arrearvi bastante attenzione, zelo e diligenza.

Una seconda causa che deve metterci in guardia contro gli arresti, è la posizione di coloro che li pronunziano. Il giureconsulto Celso ha benissimo detto: *Bonus judex varie ex personis causisque constituet L. in fundo ff. de rei vindic.* Non voglio altra prova che queste parole per dimostrare che gli arresti non debbono in generale menare a conseguenza, dappoichè se le loro decisioni dipendono dalle circostanze del fatto e della persona, di quale inevitabile incertezza non sono circondati, poichè quasi in ogni causa il fatto non si presenta identico e

(1) Il presidente Fabro che fu anche un compilatore di arresti di primo merito, diceva che questo genere di occupazione gli sembrava poco degno di lui. *Mihi pigebat maxime, nec enim dissimulo, tam ignobili labore tantum temporis dari.* Prefazione del suo Codice.

là persona nelle stesse condizioni? ⁽¹⁾ Così Dumoulin ha scritta questa massima ch'è divenuta proverbio: *Modica enim circumstantia facti, inducit magnam diversitatem iuris*; ⁽²⁾ i fatti sono sì pieghevoli, si velano dietro tante varietà minute, esercitano una sì grande influenza sull'animo del giudice che in generale gli arresti debbono essere piuttosto considerati come decisioni in punto di fatto che sopra questioni di diritto.

²³ M. Glasson osservò opportunamente che:

L'œuvre du Code civil, en effet, a été continuée par les tribunaux et par les Facultés. Il ne m'appartient pas de vous faire connaître le rôle des tribunaux au dix-neuvième siècle au point de vue du développement de la science juridique. Je ne veux pourtant pas laisser échapper l'occasion de constater que si la jurisprudence et la doctrine s'éloignent parfois l'une de l'autre à raison de la différence des points de vue auxquels elles se placent, cependant elles tendent, surtout de nos jours, à réaliser une heureuse harmonie dans leurs doctrines et dans leurs applications.

²⁴ Lorsque le texte — disse M. Ballo-Beaupré — sous une forme impérative, est clair et précis, ne prêtant à aucune équivoque, le juge est obligé de s'incliner et d'obéir; s'il ne le faisait pas, il manquerait à un devoir élémentaire; et de pareils abus, en se généralisant, produiraient une véritable anarchie.

Mais lorsque le texte présente quelque ambiguité, lorsque des doutes s'élèvent sur sa signification et sa portée, lorsque, rapproché d'un autre, il peut, dans une certaine mesure, être ou contredit, ou restreint, ou à l'inverse, développé, j'estime que le juge alors a les pouvoirs d'interprétation les plus étendus; il ne doit pas s'attarder à rechercher obstinément quelle a été, il y a cent ans, la pensée des auteurs du Code en rédigeant tel ou tel article; il doit se demander ce qu'elle serait si le même article était aujourd'hui rédigé par eux; il doit se dire qu'en présence de tous les changements qui, au dix-neuvième siècle, se sont opérés dans les idées, dans les mœurs, dans les institutions, dans l'état économique et social de la France, la justice et la raison commandent d'adapter libéralement, humainement le texte aux réalités et aux exigences de la vie moderne.

Di ciò conveniva anche il presidente Fabro, che, come ben disse il Troplong, fu sublime egualmente nelle alte teorie della scienza e nelle funzioni di magistrato.

⁽¹⁾ È questa osservazione di QUINTILIANO, *Instit. orat.*, lib. 5°, cap. 29.

⁽²⁾ *De' Censi*, § 78, n. 164.

Egli diceva che *come giudice era sovente stato obbligato emettere opinioni CONTRARIE A CIÒ CHE AVEVA SCRITTO COME DOTTORE, e che le OPINIONI VOLGARMENTE AMMESSE E CHE GIORNALMENTE servono di regola alle contrattazioni delle parti, aveano esercitato sopra di lui maggiore impero delle dottrine scientifiche che le condannavano* ⁽¹⁾; in effetti la *equità*, elevando la sua potente voce, dominava l'animo di questo giudice severo, che nei suoi libri l'avea fieramente proscritta, e lo obbligava a tener conto de' fatti, de' pregiudizi, degli accidenti che mettono una sì grande distanza tra la pratica e la speculazione, tra gli uomini e le teorie: di questo modo sono tutti i magistrati, e non ve n'è uno che non concilii, e che non debba anzi conciliare il diritto ai fatti e modificarlo con le circostanze della causa.

Fabro deplorava questa sventura:

Improbo plane ac miserando judicantium fato, quibus necesse est ita facere, ne credantur conscientiam onerare si veram scientiam potius quam vulgi imperitiam sectantur.

Ma, soggiunge il Troplong, se questa è una sventura per la scienza obbligata di ripudiare sì spesso le opere del giudice, non la è nondimeno per la giustizia, LA QUALE VUOLE CHE SI PRENDANO LE COSE TALI E QUALI SONO, E NON QUALI DOVREBBERO ESSERE.

²⁵ Non è del resto soltanto la magistratura italiana quella, a cui si dà *biasmo a torto e mala voce*; poichè, per non parlare di altre, anche la francese, che dicesi pervenuta a un'altezza, alla quale la nostra non potrà mai pervenire, è stata ed è sempre, nel suo funzionamento, obbietto di censura e di critica, se non più, certamente non meno, viva e aspra di quella che si suol fare all'italiana.

Sin dal 1830 il De Molenes lamentava la lentezza e la negligenza nelle istruzioni e nei giudizi. Nel 1870 fu pubblicato a difesa della magistratura un lavoro di M. Gustave Bossuet, intitolato: *La magistrature française et ses détracteurs*, dal quale rilevavasi che la magistratura francese fosse stata sotto ogni rispetto vivamente attaccata. Le quali cose sono state recentemente ripetute nel volume pubblicato da MAURICE LOILLER ed HENRI VONAUVEN, dal titolo: *Les erreurs judiciaires et leurs causes*, e in ispecie in quello pubblicato nel 1900 da F. L. MALEPEYRE, *La magistrature en France et projet de réforme*. Del quale è opportuno riportare qui i seguenti tratti:

Le personnel et l'organisation judiciaires sont, depuis longtemps déjà, l'objet des critiques les plus vives. La magistrature, dit-on, n'a

(1) Prefazione del suo codice.

qu'une valeur professionnelle médiocre qui même baisse encore chaque jour, rarement elle se montre à la hauteur de la tâche qui lui est confiée; d'autre part, l'organisation judiciaire imposée au pays est en désaccord évident avec ses idées démocratiques et sociales.

La magistrature actuelle n'est pas inférieure à celle qui l'a précédée depuis la révolution.

Si sa valeur professionnelle ne s'est pas accrue, elle est, à n'en pas douter, plus impartiale et plus indépendante, plus portée vers la recherche de la vérité, moins sujette aux idées préconçues; d'une manière générale, elle a profité du progrès évident des idées de justice. Elle est certainement, à tous points de vue, d'un niveau plus élevé que celle qui peuplait, au siècle dernier, les parlements, les bailliages, les présidiaux.

Mais elle reste encore inférieure à sa tâche; elle ne joue pas dans la nation le rôle élevé qui est le sien, elle est insuffisante dans une démocratie où elle doit être la première sauvegarde des plus grands intérêts des citoyens.

Et comment aurait-elle résisté à l'abus du favoritisme alors que les nominations aux fonctions judiciaires ont été laissées, sans contrôle aucun à la discrétion du pouvoir?

Sous chaque gouvernement se sont introduits dans ses rangs des hommes dont le seul souci était de trouver dans la carrière l'espèce de considération qu'elle procure, et qui pourvus d'appuis politiques, étaient certains d'atteindre assez rapidement à une fonction dont le traitement constituerait pour eux une véritable rente, car il ne leur serait rien demandé en échange, ni responsabilité, ni travail appréciable.

Quel spectacle de voir qu'un simple diplômé de licencié en droit, un stage illusoire comme avocat, des conditions de tenue extérieure soient des garanties estimées suffisantes pour confier à quelques-uns les redoutables fonctions judiciaires! Quel spectacle de voir des ministres, et il en fut trop souvent ainsi, sans souci des intérêts de la justice, guidés dans leurs choix par des sympathies personnelles, par des nécessités politiques, faisant franchir, en un temps très court, aux uns et sans que leur mérite les ait distingués, la carrière que d'autres mettront vingt ans à parcourir! Les hommes de quelque valeur qui ramont dans cette galère et auxquels on ne songe que quand on ne peut plus faire autrement, se voient préférer à chaque instant ceux qui ont su se ménager d'utiles relations. Un ministre s'est permis de dire: « Il existe deux sortes de magistrats: ceux qui travaillent et ceux qui avancent » Rarement parole fut plus vraie; l'administration de la justice décline chaque jour; elle marche encore grâce à quelques-uns qui travaillent;

plusieurs compagnies judiciaires quelques magistrats donnent parfois de nobles exemples, mais le nombre s'en restreint de plus en plus.

Tous les hommes de quelque énergie se soucient peu d'une carrière où leur valeur et leur travail ne leur serviront de rien ; et le rouage s'use vite, si vite même qu'il refuse parfois de fonctionner, que le mal augmente rapidement, et que les chefs des compagnies judiciaires, malgré leur vigilance, n'arrivent pas à le conjurer. Cette situation est indigne de la démocratie française.

Avec un personnel peu instruit et porté à l'oisiveté, la jurisprudence devient terne, les principes du droit peu à peu abandonnés. On cherche à faire rentrer les espèces les unes dans les autres, pour simplifier le travail ; c'est le triomphe des répertoires incolores qui offrent sans peine de la besogne toute faite. Dans nombre de tribunaux les pièces des procès sont à peine examinées, on juge sur les seules conclusions ; le délibéré se meurt ; un seul magistrat, deux parfois, se charge de toute la tâche ; rarement les trois y concourent.

Quelques hommes de rare mérite, ou simplement de mérite, permettent à la magistrature de faire encore quelque figure, leur nombre diminue de jour en jour, et ceux qui sont appelés à leur succéder sont loin de faire croire qu'ils les remplaceront.
